

## INTRODUZIONE

Vi è ormai il sufficiente distacco dalla fine della società contadina per affrontare il tema della mezzadria. La dimensione post-industriale ha definitivamente storicizzato le accese polemiche fra difensori e avversari nell'interminabile vertenza sindacale, il grande nodo politico del dopoguerra nell'Italia centrale. Non si tratta più di analizzare l'orizzonte abrogativo di un istituto giuridico, seguendo sino ai nodi del regime transitorio, sollevati dalla riforma dei contratti agrari del 1982, ma di rileggere la complessità storico-giuridica alla luce delle sensibilità culturali del presente.

Per lungo tempo infatti il tramonto della mezzadria rappresenta una storia complicata da raccontare<sup>1</sup>, con la memoria dei protagonisti che restituisce frammenti difficili da tenere insieme anche all'interno di uno stesso territorio<sup>2</sup>. Non è ancora semplice la comprensione dei molteplici processi alla base del superamento del sistema mezzadrile, avvolti nella cronaca caotica e magmatica del dopoguerra

---

<sup>1</sup> Come ha osservato R. FINZI, *Mezzadria svelata? Un esempio storico e qualche riflessione fra teoria e storiografia*, Clueb, Bologna, 2007, p. 9, la mezzadria «solo dopo che “deceduta”, o sul punto di spegnersi, di fatto e di diritto nelle aree in cui era germinata e aveva vissuto la sua lunga e, per certi versi, gloriosa vita sembra essersi realmente “svelata” al mondo, mostrato il suo vero volto».

<sup>2</sup> La memoria della mezzadria senese è quella del dirigente politico Ilario Rosati, ex mezzadro, con la descrizione delle lotte mezzadrili nel senese dal 1906 al 1952, prendendo spunto da uno dei tanti crudeli sfratti di una famiglia colonica connotati dallo scontro armato tra polizia scelbiana e contadini (I. ROSATI, *Lo sfratto dei Bugno. Colle Val d'Elsa 1952*, 2 voll., Edizioni del Grifo, Montepulciano, 1984). Ma è anche quella di Antonio e Iris Origo che, dopo l'acquisto della Fattoria La Foce nelle vicinanze di Chianciano nel 1923, intraprendono un progetto complessivo di trasformazione delle terre e di miglioramento delle condizioni di vita dei contadini, dentro un più ampio progetto di bonifica alla base dell'immedesimazione della Val d'Orcia, riconosciuta dall'Unesco nel 2004 patrimonio dell'umanità, e gli Origo. Si veda A. ORIGO, *Verso la bonifica integrale di un'azienda della Val d'Orcia, risultati di dodici anni di lavoro*, in *Atti della Regia accademia dei georgofili*, sesta serie-III (1937), pp. 18-30.

agrario. Senza più un futuro, tra la riforma del 1964 e quella del 1982<sup>3</sup>, la mezzadria non ha più neanche un passato recente, come un istituto morto ma non sepolto<sup>4</sup>, in una sorta di interminabile dopo-mezzadria che inibisce la pura riflessione storica.

La mezzadria dunque finalmente negli anni Ottanta come simbolo di una civiltà contadina che non c'è più<sup>5</sup>, che sopravvive tuttavia come persistenza culturale nelle pieghe del presente giuridico e sociale<sup>6</sup>. Esempi tangibili di questa memoria sono i musei dedicati a un modo di vivere, a un sistema sociale che porta appunto il nome di un contratto<sup>7</sup>: una base giuridica oggetto di una grande rappresentazione antropologica, fatta di riti, convinzioni e spiritualità<sup>8</sup>, che

<sup>3</sup> I trent'anni trascorsi dalla storica legge del 1982 hanno costituito un momento di riflessione storiografica sulla mezzadria: G. BIAGIOLI, *Mezzadria, métayage, masoveria. Un contratto di colonia parziaria e le sue interpretazioni tra Italia, Francia e Catalogna*, in *Proposte e ricerche*, XXXVI (2013), pp. 5-29; M. MORONI, *La mezzadria trent'anni dopo la legge del 1982*, *ivi*, pp. 30-53; C. PONGETTI, *Intorno al paesaggio. Una verifica della trasformazione post-mezzadrile*, *ivi*, pp. 54-84; P. CLEMENTE, *Enigmatica mezzadria. Una testimonianza*, *ivi*, pp. 85-103; A. TAPPI, *La terra è troppo bassa. La fine della mezzadria nella provincia di Perugia*, *ivi*, pp. 104-121; F. SOTTE, *Scenari evolutivi del concetto di ruralità*, *ivi*, pp. 122-144.

<sup>4</sup> Ancora nel 1986 Carlo Pazzagli rifletteva sull'epilogo della mezzadria per lo più «consegnato ad una circoscritta prospettiva storico-politica per la quale in molti casi ha finito col prevalere la semplice ricostruzione, la cronaca del movimento e delle lotte contadine» (C. PAZZAGLI, *Dal paternalismo alla democrazia: il mondo dei mezzadri e la lotta politica in Italia* in C. PAZZAGLI, R. CIANFERONI (a cura di), *I mezzadri e la lotta politica in Italia: modelli organizzativi e comportamenti politici in I mezzadri e la democrazia in Italia*, *Annali Istituto Alcide Cervi*, 8 (1986), pt. I, il Mulino, Bologna, 1987, p. 14).

<sup>5</sup> Si vedano le considerazioni di R. FINZI, *Civiltà mezzadrile. La piccola coltura in Emilia-Romagna*, Laterza, Roma-Bari, 1998, pp. VII-XVI.

<sup>6</sup> Il distacco dalla civiltà contadina e l'esigenza di studiare il patrimonio antropologico depositato nell'esperienza mezzadrile affiorano in una ricerca che apre lo spazio per un'ampia letteratura successiva: P. CLEMENTE, M. COPPI, G. FINESCHI, M. FRESTA, V. PIETRELLI, *Mezzadri, letterati nella Toscana dell'Ottocento*, Sellerio, Palermo, 1980.

<sup>7</sup> Due esempi per Marche e Toscana: S. ANSELMI, *Museo della mezzadria. Centro di ricerche, studio, documentazione sulla storia della agricoltura e dell'ambiente rurale nelle Marche*, Senigallia, 1988; M. MORONI, *Il centro di ricerca, studio e documentazione sulla storia della mezzadria in Senigallia*, in *Società e storia*, n. 82, 1998, pp. 855-858; G. MOLTENI, (a cura di), *Buonconvento. Museo della mezzadria senese*, Silvana editoriale, Milano, 2008.

<sup>8</sup> A. NESTI, *Alle radici della Toscana contemporanea. Vita religiosa e società dalla fine dell'Ottocento al crollo della mezzadria*, FrancoAngeli, Milano, 1988.

ancora oggi, dopo mezzo secolo, fornisce l'identità storica delle regioni di quella che è stata definita «l'Italia di mezzo»<sup>9</sup>, nel futuribile perimetro della macroregione Toscana-Umbria-Marche<sup>10</sup>.

Le domande storiografiche che la mezzadria oggi pone<sup>11</sup> attengono all'equilibrio famiglia-lavoro-terra-produzione<sup>12</sup>, dotato di implicita sostenibilità, ricollegato al «mondo a metà»<sup>13</sup>, che a quella rappresentazione antropologica si ricollega, più che alla ricostruzione storico-economica dell'istituto, comunque fondamentale per iniziare a capire un modo d'essere contadino sempre condizionato dai conti da far quadrare<sup>14</sup>.

D'altra parte, la complessità estrema di un congegno giuridico, sì, primordiale, ma reso ogni volta diverso dalle strutture sociali in cui si inserisce, configura un particolarissimo itinerario storico-giuridico che va oltre la dimensione giurisprudenziale e legislativa<sup>15</sup>.

---

<sup>9</sup> A. ASOR ROSA, *L'Italia di mezzo c'è ma non si vede*, in *Il Manifesto* dell'8-9-2010.

<sup>10</sup> Tre regioni con una «struttura agraria quasi identica», secondo Arrigo SERPIERI, *Studi sui contratti agrari*, Zanichelli, Bologna, 1920, p. 268, coinvolte nel progetto, decollato nel 2016, della macroregione *Italia di mezzo*.

<sup>11</sup> Si vedano le considerazioni di G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI, *La mezzadria nel quadro dell'Europa mediterranea* in G. BIAGIOLI e R. PAZZAGLI (a cura di), *Mezzadri e Mezzadrie tra Toscana e Mediterraneo*, Felici, Pisa, 2013, p. 13.

<sup>12</sup> «Occorre, nella mezzadria, l'equilibrio fra la quantità di lavoro richiesta dal podere e la capacità di lavoro della famiglia colonica. L'uno e l'altro termine variano da tempo a tempo: l'equilibrio allora si rompe» (A. SERPIERI, *Studi sui contratti agrari* cit., p. 88).

<sup>13</sup> Cfr. P. CLEMENTE (a cura di), *Un mondo a metà. Sondaggi antropologici sulla mezzadria classica*, in *Annali Istituto Alcide Cervi*, IX (1987), il Mulino, Bologna, 1988; R. PAZZAGLI (a cura di), *Il mondo a metà. Studi storici sul territorio e l'ambiente in onore di Giuliana Biagioli*, Ets, Pisa, 2013.

<sup>14</sup> Basti pensare ancora a G. GIORGETTI, *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Riuniti, Roma, 1977, p. 263 ss., che affronta il nodo della persistenza della mezzadria in Toscana con le categorie della storia economica, insistendo sempre sulla verifica tra una determinata realtà agraria e il contesto di mercato.

<sup>15</sup> La ricerca di M. ASCHERI, A. DANI, *La mezzadria nelle terre di Siena e di Grosseto dal medioevo all'età contemporanea*, Pascal, Siena, 2011, (M. ASCHERI, *La mezzadria tra città e campagna nella Storia di Siena*, ivi, pp. 9-55; A. DANI, *Contratti agrari ed istituzioni locali nel Senese-Grossetano tra tardo Medioevo ed età moderna*, ivi, pp. 63-104) offre un'analisi storico-giuridica della mezzadria come sistema sociale in tutta la sua traiettoria storica, con una riflessione complessiva in cui l'elemento locale non costituisce una limitazione, ma uno sguardo concreto in grado di spiegare il discorso generale.

Con esemplare chiarezza negli anni Cinquanta, Filippo Vassalli riflette sulla crisi dell'istituto, affermando che «l'ordinamento mezzadrile non è quello che si trova scritto sulle carte, ma si incide negli animi che devono essere predisposti a corrispondere all'ordinamento stesso»<sup>16</sup>. Salvatore Pugliatti vede nella riflessione di Vassalli un'esortazione metodologica: «non esaminate le questioni in base al codice soltanto; non esaminate le questioni [...] in base al diritto consuetudinario soltanto, ma affrontate il problema della sistemazione della mezzadria in base ai dati concreti della realtà»<sup>17</sup>.

Dall'analisi dogmatica del fenomeno colonico emergerebbe solo una parte dell'enorme giacimento di ricchezze culturali nei fondali di un'esperienza giuridica collocata tra le «zone sismiche del diritto» da Carnelutti: «questa della mezzadria, e più tipicamente tutta quella del contratto di lavoro, potrebbero chiamarsi le zone *sismiche* del diritto; i giuristi debbono convenirvi intorno a studiare il fenomeno della sua formazione come i geologi sorvegliano, per comprenderne il processo di formazione della terra, le plaghe tormentate dei terremoti»<sup>18</sup>. La storia dell'istituto coincide con l'incontro tra diritto e politica. E quando la Corte di Appello di Bologna afferma che il diritto di scelta delle trebbiatrici è una «questione eminentemente giuridica», Carnelutti ha «una gran voglia di scrivere che si tratta di una questione politica ...»<sup>19</sup>.

La mezzadria costringe insomma i giuristi a occuparsi di politica agraria e gli economisti a interpretare i contratti, nel solco di quell'interdisciplinarietà che, del resto, è la cifra contenutistica del

<sup>16</sup> Intervento sul tema liquidazione degli utili nella mezzadria in S. ORLANDO CASCIO (a cura di), *Atti del terzo congresso nazionale di diritto agrario*, Palermo 19-23 ottobre 1952, Giuffrè, Milano, 1954, p. 720).

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 722. Pugliatti aggiunge: «e poiché non dobbiamo dimenticare che il diritto serve la pratica e la vita e che da questo punto di vista le questioni giuridiche devono essere impostate, dobbiamo rassegnarci ad uscire dal campo della funzione tecnico-giuridica e occuparci anche di quella che si dice materia giuridica, tanto più in quanto si tratta a volte di una viva esperienza che costituisce proprio la materia sulla quale il diritto si forma spontaneamente e sulla quale si devono formare le norme legali» (*ivi*, p. 723).

<sup>18</sup> F. CARNELUTTI, *Diritto di scelta delle macchine trebbiatrici nel contratto di mezzadria*, in *Rivista di diritto commerciale*, IX (1911), II, p. 159 ss., nota a App. Bologna 30-12-10, poi in *Id.*, *Studi di diritto civile*, Athenaeum, Roma, 1916, p. 441.

<sup>19</sup> *Ivi*, p. 440.

diritto agrario progettato da Giangastone Bolla con la *Rivista di diritto agrario*<sup>20</sup>. La narrazione del tramonto di quello che, per quanto particolare, rimane un contratto agrario richiede uno scavo della giuridicità insita nel *fare a metà*. Si tratta dunque di esplorare nelle sue massime potenzialità concettuali l'istituto giuridico anche e soprattutto quando si declina nell'istituzione sociale<sup>21</sup>, in una continua interazione, fondata sulla profondità dei fattori considerati, che ne restituisce l'effettivo valore ordinante, in grado dunque di consentire una lettura del "sociale" di cui il diritto costituisce parte integrante, e non un mero termometro legalistico.

Senza una precisa idea dell'ordine che la mezzadria crea e da cui è creata, anche la lettura storico-sociale rimarrebbe incompiuta. Quello che è definibile come *mondo contadino* ovviamente non si identifica soltanto con la mezzadria, che ha costituito una delle tre Italie<sup>22</sup> contadine della contemporaneità otto-novecentesca. Tuttavia, sul piano simbolico per mandare in soffitta quel mondo è stata necessaria una legge sul divieto di stipulazione di nuovi contratti di mezzadria. La legge certifica il tramonto infatti dell'intero mondo in cui la mezzadria è inserita. Un contratto che muore in servi-

---

<sup>20</sup> Nell'anniversario dei trent'anni, Piero Calamandrei ricorda il programma di Bolla «di studiare ravvicinati e coordinati, per quanto tecnicamente distinti ed eterogenei, tutti gli aspetti giuridici propri» del diritto agrario come «disciplina giuridica autonoma» (P. CALAMANDREI, *Per i trent'anni della rivista di diritto agrario*, in *Rivista di diritto agrario*, XXXI (1952), 1, p. 239). Si veda E. ROMAGNOLI, *Giangastone Bolla, la sua opera, la sua rivista*, in *Rivista di diritto agrario*, LI (1972), pp. 2-34.

<sup>21</sup> «Guai perdersi, dissolversi o annegare nel mare della storia, fosse pure la storia sociale, ma guai anche avere un irrazionale terrore di bagnarsi un po'», ammoniva Mario SBRICCOLI, *Storia del diritto e storia della società. Questioni di metodo e problemi di ricerca*, in P. GROSSI (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Strumenti d'indagine e ipotesi di lavoro*. Atti dell'incontro di studio Firenze, 26-27 aprile 1985, Giuffrè, Milano, 1985, pp. 127-148: 137. «Per Mario Sbriccoli c'era – e forse c'è ancora – troppa distanza tra la storia del diritto e la storia della società. Aveva orrore delle chiusure disciplinari, di questa nostra pseudo-cultura accademica scandita in raggruppamenti, e ciascun raggruppamento inteso come compartimento-stagno» (P. GROSSI, *Conclusioni*, in P. GROSSI, L. LACCHÉ, C. LATINI, P. MARCHETTI, M. MECCARELLI (a cura di), *Penale Giustizia Potere. Metodi, Ricerche, Storiografie. Per ricordare Mario Sbriccoli*, Eum, Macerata, 2007, p. 455).

<sup>22</sup> Si veda A. BAGNASCO, *Le tre Italie. La problematica territoriale nello sviluppo italiano*, il Mulino, Bologna, 1977.

zio, non meramente sostituito dall'affitto, ma travolto dal complessivo crollo della civiltà contadina, individuabile nella contabilità del grande esodo dall'agricoltura all'industria, dalla campagna alla città, dal lume a petrolio al frigorifero, dalla fame all'opulenza, in quella grande trasformazione che ancora sorprende ed emoziona<sup>23</sup>.

La fine di una civiltà contadina millenaria merita una riflessione sul suo significato, quando il superamento dei fattori storico-sociali, alla base della grande trasformazione dell'assetto città-campagna, porta alla configurazione della «rivincita delle campagne»<sup>24</sup>. Il mezzo secolo trascorso nell'età del benessere come consumo – dalla mezzadria in crisi alla de-industrializzazione – è il tempo giusto necessario per tenere insieme le polemiche contingenti del dopoguerra e le suggestioni, dense di significato antropologico, che la mezzadria ancora evoca. Sì, suggestioni, quelle suggestioni evocate da Gabriella Piccinni<sup>25</sup>, fondate sulla memoria orale, sulla trasmissione intergenerazionale della narrazione familiare che rischiano di disperdersi completamente e che pure hanno molto da raccontare al presente. Basti pensare a un sistema occupazionale in cui “le tutele crescenti” sono costruite sulla fiducia confermata di anno in anno, nell'ambito di un quadro di sistemica precarietà che espone la famiglia mezzadrile al perenne rischio di una sfiducia, a una sorta di benefico stress, secondo Einaudi<sup>26</sup>. Un sistema che è anche un modello di reclutamento lavorativo a base familiare, reso evidente soltanto dall'odierna emergenza caporalato: l'accordo concedente-capoccia taglia fuori ogni intermediario professionale.

È insomma il momento giusto per riparlare di mezzadria senza rancori malcelati o nostalgie trattenute a stento, cercando di vedere sotto una luce nuova il suo disegno storico. Quella luce che non po-

---

<sup>23</sup> Si vedano le riflessioni e le suggestioni di C. FRUGONI, *Da stelle a stelle. Memorie di un paese contadino*, Laterza, Roma-Bari, 2003, p. VIII.

<sup>24</sup> C. BARBERIS (a cura di), *Ruritalia. La rivincita delle campagne*, Donzelli, Roma, 2009.

<sup>25</sup> G. PICCINNI, *Mezzadria e potere politico. Suggestioni dell'età moderna e contemporanea e realtà medievale*, in *Studi storici*, XLVI (2005), pp. 923-943.

<sup>26</sup> «Anche i buoni mezzadri, fatti sicuri di non essere licenziati mai, diventano, alla lunga, cattivi, o mediocri. La spinta a coltivar bene, viene anche inconsapevolmente, dal desiderio di rimanere sul fondo» (L. EINAUDI, *Problemi della mezzadria*, in *Nuova Antologia*, CDXXXVI (1946), pp. 37-38).

teva essere intravista quando era agli sgoccioli la millenaria contesa tra proprietari e contadini. Nella contemporaneità, la mezzadria evoca un modello di concepire l'equilibrio tra territorio e produzione, tra lavoro umano e natura, tra intervento sul territorio e conservazione ambientale<sup>27</sup>.

La mezzadria ha rappresentato tante cose intorno al nesso proprietà-famiglia-lavoro<sup>28</sup>: dal semplice contratto agrario a un vero e proprio sistema sociale regolato da una sua economia. Il contratto è la superficie giuridica che registra assetti determinati dai rapporti di mercato, come evidenziato dal filone storiografico marxista<sup>29</sup>.

Per quanto concerne il semplice contratto, non è neanche da escludere un ritorno, magari già in atto, sia pure sottotraccia, nel sommerso dell'economia di sussistenza. Tuttavia, il sistema sociale mezzadriale appare saldamente collocato nella storia. Per stipulare un contratto di mezzadria, in fondo, basta individuare un proprietario e un coltivatore uniti da un accordo sulla ripartizione del prodotto. Il sistema sociale della mezzadria richiedeva molto di più: un'economia territoriale fondata sul ragionevole equilibrio tra la speculazione proprietaria e la sussistenza dei lavoratori. E non solo, configurando, infatti, un vero e proprio modello familiare parte integrante dello schema negoziale.

La crisi finale avviene nel bel mezzo della modernizzazione sociale, avvertita come ineluttabile dai giuristi più sensibili<sup>30</sup>. La

---

<sup>27</sup> La storia del paesaggio agrario di Sereni, pubblicata nel 1961, e ancora recentemente ristampata, nell'intreccio tra dati e immagini, tra pittura ed economia, appare un'opera di grandissima attualità che non sente gli oltre cinquant'anni, per aver tracciato una linea di lettura che già si poneva in un discorso di lungo periodo oltre la fine della civiltà contadina, guardando in maniera precoce alle tracce visive, alle impronte plurisecolari. Cfr. E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario italiano*, Laterza, Roma-Bari, 1961, rist. 2012.

<sup>28</sup> «Bolla [...] ci insegna che la specialità del lavoro agrario consiste soprattutto nel suo essere dentro l'impresa e non fuori; e quindi, se l'impresa è familiare, dentro la famiglia» (A. CARROZZA, *La via italiana della colonizzazione interna*, in *Rivista di diritto agrario*, XLIV (1965), p. 77).

<sup>29</sup> Cfr. G. GIORGETTI, *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Einaudi, Torino, 1974, che riesce a offrire un'analisi di lungo periodo in cui le dinamiche di classe e i rapporti di produzione sono considerati attraverso la contrattualità: il filo visibile di quelle dinamiche e di quei rapporti.

<sup>30</sup> Due anni prima della televisione, Filippo Vassalli fa coincidere la crisi della

mezzadria finisce nella soffitta della storia come appendice agraria della famiglia ottocentesca che in Italia perdura sino agli anni Sessanta del Novecento. Nelle pieghe del discorso politico-sindacale si insinua, per via indiretta, anche la contestazione dell'ordine familiare che vede una dialettica tra uomini e donne, tra vecchi e giovani<sup>31</sup>.

In soffitta in maniera repentina, almeno in apparenza, finisce anche la mentalità, il serbatoio di memoria civile e sociale alla base del vivere in campagna, per la campagna. Un aspetto che possiamo definire nell'ambito della cultura giuridica contadina, costruita intorno alla famiglia lavorativa e al lavoro familiare<sup>32</sup>. Una cultura che costituisce quasi un sentiero autonomo, non privo tuttavia di connessioni con la storia del diritto medievale e moderno. Se in arrivo, la fine del sistema colonico costituisce l'altra faccia della modernizzazione civile, all'inizio la mezzadria rappresenta l'altro lato di quella rivoluzione commerciale del secolo XI che è lo sfondo sociale del rinascimento giuridico medievale. Più di ogni altro contratto agrario, la mezzadria è leggibile dentro la trama di un lunghissimo percorso di liberalizzazione delle masse rurali. Nel corso dei secoli la sottomissione contrattualizzata persiste secondo un copione ben diverso dalla tradizione giuridica. Il rapporto mezzadrile nel suo concreto e quotidiano atteggiarsi sfugge all'orizzonte

---

mezzadria con la crisi della famiglia colonica: «i giovani hanno bisogno di altre cose: le condizioni della vita attuale (radio, cinema, giornali illustrati) rendono appetibili certi svaghi: se non tutte le sere, diverse sere si vuole andare al cinematografo o ai ritrovi paesani di danze. Nei centri prossimi alle campagne numerosi Luna Park raccolgono la sera la gioventù agreste per danze e divertimenti. Allora s'apre il conflitto tra il capoccia e i giovani, perché il capoccia non può mettere a disposizione i danari che occorrono per l'acquisto delle sigarette, dei gelati e dei biglietti d'ingresso al Luna Park o al cinema» (F. VASSALLI, *Intervento cit.*, p. 720).

<sup>31</sup> Sulla «mobilitazione mezzadrile» e «la disintegrazione della famiglia colonica patriarcale e tradizionale», cfr. G. CONTINI, *Mezzadri e democrazia* in A. ESPOSITO (a cura di), *Democrazia e contadini in Italia nel XX secolo. Il ruolo dei contadini nella formazione dell'Italia contemporanea*, I, Robin, Roma, 2006, p. 57.

<sup>32</sup> «Quando sarà compiuta la storia del contratto mezzadrile, noi non avremo soltanto studiato l'evolversi interpretativo di un istituto che, in oltre un millennio di vita storica, si è arricchito di straordinario significato economico e giuridico, ma avremo anche conosciuto a fondo le scaturigini e la fecondazione di una delle vene più ricche della nostra equità latina e cristiana» (I. IMBERCIADORI, *Per la storia della mezzadria*, estratto dagli atti della reale accademia dei Georgofili, Ricci, Firenze 1941, p. 17).



del diritto ufficiale. Un diritto che riesce a intravedere solo l'estremità emersa di quel rapporto, costituita dal contratto agrario. Sfugge così una giuridicità minore, ma non meno pervasiva, legata alla ritualità sociale che abbraccia svariati ambiti dei diritti di personalità, in grado di ricongiungersi al diritto cittadino attraverso gli statuti comunali, che codificano atti e fatti ricollegabili a uno status. In virtù di tante stratificazioni culturali e regolative, la mezzadria diventa un modo di vivere, prima ancora che di lavorare. L'identità giuridica del contadino colonizzato è segnata da questa qualifica, intorno alla quale verrà sempre più a configurarsi un vero e proprio sistema sociale. Nella Toscana ottocentesca contratto agrario e sistema sociale finiscono per identificarsi: la difesa del primo equivale a quella del secondo e viceversa<sup>33</sup>.

La longevità dell'istituto si spiega con la capacità di adattarsi e mimetizzarsi nelle pieghe dei rapporti di produzione agraria e nelle giunture istituzionali che tengono insieme le classi sociali. La mezzadria attraversa fenomeni diversi, che modifica e da cui è modificata, sempre esprimendo una tendenza controllata alla libera gestione della terra: il mezzadro si trova sempre a un livello intermedio, tra servilismo e autonomia, che ben può adattarsi alla dimensione feudale, ma anche a regimi signorili di semplice sottomissione in cui può diventare modulo di funzionamento dell'azienda agraria<sup>34</sup>. Tutto questo non basta dunque per liquidare la mezzadria come «arretratezza semif feudale» come pure è stato autorevolmente sostenuto nel secondo dopoguerra da Emilio Sereni<sup>35</sup>, per declinare l'incompatibilità dell'istituto con i valori della cittadinanza democratica. Quella visione era il frutto di un determinato momento storico, in cui la mezzadria era davvero difendibile unicamente in un'ottica conservatrice che guardava con spavento al processo di democratizzazione diffusa nella società, giunto lentamente e inesorabilmente nelle campagne, persino nelle più sperdute case coloniche,

---

<sup>33</sup> Intorno alla mezzadria come «ordine morale» e non «puramente economico», in grado di stabilire «benevoli legami di patronaggio e di assistenza», riflette C.F. DE BARDI, *Studi di questioni sociali*, Ricci, Firenze, 1886, p. 9.

<sup>34</sup> «Sistema intermedio fra la coltura servile e la coltura capitalista odierna», la definisce D. SPADONI, *Della mezzadria in relazione cogli interessi dell'agricoltura*, Mancini, Macerata, 1893, p. 41.

<sup>35</sup> E. SERENI, *Il Capitalismo nelle campagne (1860-1900)*, Einaudi, Torino, 1947, p. 179.

attraverso il linguaggio destabilizzante del diritto del lavoro.

L'evocazione della feudalità come critica alla cittadinanza negata, dunque. E proprio l'analisi del periodo post-mezzadrile può consentire di rivisitare la mezzadria, considerandola non più come un pezzo di socialità arretrata novecentesca, ma come correlazione tra uomo e terra.

Per riscoprire questo modo di vivere occorre partire dai fondamenti concettuali, cominciando intanto a illustrare i tanti significati che la mezzadria ha rappresentato. Il fenomeno può essere compreso proprio nella sua varietà, nella sua capacità di restringersi o di allargarsi in maniera pervasiva, prendendo di volta in volta forme diverse, creando scenari esistenziali in piena continuità generazionale, con una densità antropologica che il contratto svela ma non spiega sino in fondo. Nella memoria collettiva diventa persino un sentimento, un orgoglio di appartenenza a una terra – «perché la terra soltanto garantisce la vita e fa capire la vita»<sup>36</sup> – e non a un padrone, uno stile di dignitosa resistenza alle intemperie del vivere: il lavoro come forma di insediamento. La trasmissione di questi valori, stili e rituali delinea una vera e propria cultura<sup>37</sup> costruita intorno a un contratto.

Il termine cultura può disorientare, ma appare perfettamente appropriato almeno sotto un profilo ristretto di cultura giuridica individuato da Luigi Ferrajoli<sup>38</sup>. Vi è infatti una cultura giuridica *alta* quella ricollegabile alla grande storia del pensiero giuridico, poi a scendere una cultura giuridica intermedia quella costruita intorno al mondo di pensare dei costruttori e applicatori del diritto, e poi ancora a scendere la cultura giuridica «come senso comune intorno al diritto e ai singoli istituti giuridici diffuso ed operante in una determinata società»<sup>39</sup>. Una cultura da sempre alimentata dal processo di osmosi tra diritto e costume, intrisa di giuridicità allo stato puro, attraverso il richiamo agli usi da intendersi come punto di equilibrio nella conflittualità latente, e non quale paciosa e immobile ar-

---

<sup>36</sup> I. IMBERCIADORI, *Per la storia della mezzadria* cit., p. 5.

<sup>37</sup> Cfr. S. BARTOLINI, *La mezzadria nel Novecento. Storia del movimento mezzadrile tra lavoro e organizzazione*, Settegiorni, Pistoia, 2015, p. 7.

<sup>38</sup> L. FERRAJOLI, *La cultura giuridica nell'Italia del Novecento*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 5.

monia. La conflittualità non solo e non tanto tra il singolo proprietario e il singolo mezzadro, facilmente risolvibile con la disdetta, quanto e soprattutto tra la classe dei proprietari e quella dei mezzadri. Al netto delle particolarità soggettive, il riferimento alle consuetudini, crea un formato contrattuale di natura collettiva. Nel sistema delle grandi fattorie, la consuetudine diventa sempre più un valore interno all'azienda agricola, modulato da una sola parte e imposto all'altra, determinando l'effetto fuorviante di tanti contratti individuali che spesso formalizzano un regolamento di azienda<sup>40</sup>. Il passaggio dalla contrattazione collettiva fittizia a quella effettiva avverrà nel segno della sindacalizzazione. Non è forse azzardato ipotizzare una matrice contadina nelle dinamiche alla base dell'incontro tra lavoro e diritto su base collettiva<sup>41</sup>.

Il livello individuale giuridicamente apprezzabile è costituito non solo e non tanto dal contratto, che risponde al modello in uso, quanto e soprattutto dalla relazione antropologica, in cui il *giuridico* comunica con il folclore nella sua accezione culturale più elevata, espressione di una materia prima depositata nel fondale di una sottorappresentazione destinata a riemergere nella superficie della questione sociale ottocentesca. I margini di tutela non si misurano secondo il metro delle norme contrattuali, ma sulla linea emotiva che congiunge la fiducia con la certezza. Il rapporto si instaura e si prolunga nel tempo attraverso una fiducia che deve essere sempre guadagnata e che alla fine può persino essere retribuita con qualche certezza in più, frutto di quella benevolenza che copre il campo del non-diritto di una vita da «mezzaioli», definita «patriarcale» da Sidney Sonnino<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Il rilievo può essere una spiegazione delle enormi difficoltà sul piano civilistico nella distinzione tra contratto di lavoro individuale e collettivo tra Otto e Novecento. Sul punto P. MARCHETTI, *L'essere collettivo. L'emersione della nozione di collettivo nella scienza giuridica italiana tra il contratto collettivo e Stato Sindacale*, Giuffrè, Milano, 2006; P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro. la questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 415-470.

<sup>41</sup> F. CARNELUTTI, *Il diritto di scelta* cit., si occupa di macchine trebbiatrici proprio negli stessi anni in cui tematizza l'intervento dello Stato nei conflitti collettivi. Lodovico Barassi è autore di una ponderosa voce enciclopedica sulla mezzadria (*Mezzadria*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, X, pt. 1-2, Sel, Milano, 1903, pp. 415-670) negli stessi anni della pubblicazione del trattato sul contratto di lavoro (*Il contratto di lavoro nel diritto positivo italiano*, Sel, Milano, 1901).

<sup>42</sup> «Essi hanno la sicurezza del domani, e ove non diano ragione di lamento al

E solo tenendo conto di quanto stava dentro, sopra e sotto l'istituto si può dare un senso storico al tramonto che va oltre la congiuntura legislativa: appaiono irripetibili i protagonisti sociali, espressione di tutto un patrimonio di esperienze antropologiche che certo non può ritornare, ma non può neanche essere scomposto in innumerevoli ricostruzioni locali. Le storie italiane sulla fine della mezzadria hanno prodotto una frammentazione di reperti sociali da ricomporre per ritrovare – a livello giuridico – uno sguardo più ampio come quello dei giuristi che tra Otto e Novecento si accostavano a un «contratto, che ha origini assai remote e si trova fin dai tempi più antichi regolato e diffuso in tutti i paesi del mondo»<sup>43</sup>.

L'orizzonte *global* dello *sharecropping* può aiutare davvero a capire il senso *local* dell'esperienza giuridica mezzadrile. La dimensione globale inserisce il significato complessivo della mezzadria nel contesto della civiltà contadina, intesa come perno di una storia sociale di lunghissimo periodo. La mezzadria non è infatti semplicemente pura rappresentazione in costume regionale, sviluppata intorno a un contratto, così come del resto la civiltà contadina non è soltanto la storia di una ruralità staccata *dal resto*, perché il suo atteggiarsi è in maniera inscindibile collegato a *quel resto*, l'indotto urbano. La mezzadria rappresenta il contado che contratta con la città, in modalità quanto si vuole subalterna ma pur sempre contratta, che rimane, sì, al di sotto della cittadinanza<sup>44</sup>, ma pur sempre al di sopra della marginalità del lavoro domestico totalmente confuso nelle logiche della sottomissione.

La mezzadria può dunque essere studiata sotto questo profilo di

---

proprietario, sono certi di restare sul podere per un'epoca senza termine. Conosco delle famiglie di mezzaiuoli che coltivano lo stesso podere da tempo immemorabile e altre di cui si può con documenti provare la presenza sull'identico podere da più di tre secoli» (S. SONNINO, *La mezzadria in Toscana*, Tip. della "Gazzetta d'Italia", Firenze, 1875, poi in *La mezzadria negli scritti dei georgofili (1873-1929)*, Barbera, Firenze, 1935, ripubblicato in S. SONNINO, *Scritti e discorsi extraparlamentari 1870-1902*, vol. I, a cura di F.B. BROWN, Laterza, Bari, 1972, pp. 118-152: 129, da cui si cita). Il saggio è pubblicato in Germania nel 1874 col titolo *Das Meirsystem in Toskana* nel primo volume della rivista *Italia*.

<sup>43</sup> L. ABELLO, *Della locazione*, vol. I, *Locazione di cose*, Marghieri, Napoli, 1905, p. 468.

<sup>44</sup> Su città e cittadinanza medievale si vedano le considerazioni di P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa. I. Dalla civiltà comunale al Settecento*, Laterza, Roma-Bari, 1999, pp. 3-50.

cittadinanza incompiuta, di *mezza cittadinanza*, sempre in bilico tra gestione e sottomissione. La chiave di lettura delle istanze morali, del resto, consente di collegare i mezzadri, i parasubordinati della cittadinanza, con il mondo del lavoro otto-novecentesco di cui costituiscono parte integrante. I mezzadri cominciano a lottare, e lottano sempre di più, per migliorare certo la condizione contrattuale, ma anche per affermare una dignità cetuale. A partire dal Novecento<sup>45</sup>, le rivendicazioni politiche<sup>46</sup> vanno di pari passo con quelle economiche: ormai il parametro di riferimento è offerto dalla condizione proletaria politicamente rappresentata. La sottomissione diventa sempre più insostenibile in un ordine brutalmente contrattualizzato e livellato dall'eguaglianza che la priva di ogni interna razionalità.

*Mezza cittadinanza* dunque, per esemplificare, in chiave di progressività storica come pre-cittadinanza, quale educazione alla cittadinanza, come incubazione della cittadinanza: quella cittadinanza ancora negata nel contesto dell'ordine liberale ai contadini senza terra, ai lavoratori senza proprietà<sup>47</sup>. La *cittadinanza a metà* diventa una *cittadinanza dimezzata* nell'esatto momento dell'affermazione della cittadinanza del lavoro<sup>48</sup>, dei valori della democrazia costituzionale<sup>49</sup>, che includono anche il profilo di un'istituzione familiare democratizzata, imperniata (dentro e fuori) sull'eguaglianza.

Al fine di evitare l'ennesimo equivoco intorno al carattere arcaico della mezzadria, occorre almeno uno sguardo di lungo periodo, in grado di far comprendere come molta sostanza sociologica di quella vecchia *mezza cittadinanza* sia alla base dell'affermazione della piena cittadinanza fondata sul lavoro, di cui i mezzadri pos-

---

<sup>45</sup> L'inizio del secolo rappresenta, come vedremo, un primo momento di rottura sociale, con le rivendicazioni "moralì" dei mezzadri in termini di domanda di cittadinanza. Si veda A. CARDINI (a cura di), *Il suono della "lumaca". I mezzadri nel primo novecento*, Lacaita, Manduria-Bari-Roma, 2004.

<sup>46</sup> Si veda G. CONTINI, *Mezzadri e democrazia* cit., pp. 35-72.

<sup>47</sup> Sul concetto di cittadinanza si veda il fondamentale contributo di P. COSTA, *Civitas. Storia della cittadinanza in Europa*, 1. *Dalla civiltà comunale al Settecento*, 2. *L'età delle rivoluzioni*, 3. *La civiltà liberale*, 4. *L'età dei totalitarismi e della democrazia*, Laterza, Roma-Bari, 1999-2001.

<sup>48</sup> Si veda C. PAZZAGLI, R. CIANFERONI (a cura di), *I mezzadri e la lotta politica* cit.

<sup>49</sup> P. COSTA, *Democrazia politica e stato costituzionale*, Esi, Napoli, 2006.

sono essere considerati soci fondatori e non ospiti speciali, più o meno compresi o comprensibili. Il nodo delle origini compare persino nella propaganda politica del secondo dopoguerra<sup>50</sup> e nella letteratura gius-agrarista che rifiuta l'intervento del legislatore<sup>51</sup>. Il giudizio otto-novecentesco sulla mezzadria coincide con la storia della mezzadria, perché appunto la mezzadria è prima di tutto storia, poi è anche un istituto giuridico perennemente alla ricerca di una legittimazione nella storia.

Il primo capitolo offre quindi un quadro di lungo periodo, intorno alla visione dell'istituto ereditata dalla contemporaneità – non una storia di lungo periodo improponibile per le troppe variabili geostoriche e giuridico-istituzionali – strumentale alla trattazione successiva dell'archetipo colonico tra Otto e Novecento, in cui ogni convinzione sul presente, e soprattutto sul futuro, costituisce il riflesso della rielaborazione del passato.

Del resto, secondo Emilio Sereni, «la mezzadria vive essenzialmente del suo passato»<sup>52</sup>, richiamando quindi le sue origini per continuare a esistere e, talvolta, a persistere. Il presente dipende dall'aspettativa di futuro, che per alcuni non può non esserci, proprio in virtù della considerazione della mezzadria come modello campagnolo di armonia tra le classi sociali, per altri non potrà e non dovrà esserci per le ineliminabili scorie feudali. Nell'incontro con la questione sociale, si realizza il paradosso di un istituto illiberale, in termini di antropologia giuridica, e liberista nella misura in cui solleva lo Stato da ogni onere in termini di gestione delle masse con-

---

<sup>50</sup> La storia è il punto di partenza della Federterra toscana per impostare nel 1946 il discorso sul nuovo capitolato colonico: «il contratto di mezzadria, sorto come strumento di oppressione sulla miseria in cui il capitalismo del comune medioevale aveva ridotto i piccoli proprietari liberi coltivatori della nostra Toscana, è rimasto per secoli l'espressione di una economia ristagnante che assicurava l'ozio dei proprietari ed appena il necessario per vivere ai mezzadri» (C.G.I.L., FEDERAZIONE REGIONALE DEI LAVORATORI DELLA TERRA, *Progetto di capitolato colonico per la conduzione di fondi rustici della Toscana*, Tip. già G. Civelli, Firenze 1946, p. 3).

<sup>51</sup> Secondo Antonio Putzolu, la legge anti-mezzadria sarebbe in contrasto con la Costituzione e persino con la dottrina sociale della Chiesa, ricordando «il primo contratto di mezzadria [...] stipulato fra un prete e un contadino del Monte Amiata in provincia di Siena nel lontanissimo 821» (A. PUTZOLU, *Mezzadria e Costituzione*, in *Giurisprudenza agraria italiana*, X (1963), p. 663).

<sup>52</sup> E. SERENI, *Il Capitalismo nelle campagne* cit., p. 179.

tadine: l'istituto illiberale difeso da grandi liberali come Marco Minghetti<sup>53</sup>, Sidney Sonnino, Luigi Einaudi, e alla fine sul piano politico dal partito liberale<sup>54</sup>, guardando alle ragioni di una proprietà spaventata dalla legislazione vincolistica. Nel secondo dopoguerra, con il livello giuridico della mezzadria in buona parte collegato alla Carta della mezzadria del 1933, si registra l'ulteriore paradosso di giuristi e politici che valutano la mezzadria non per il tratto presente, ma come storia complessiva, secondo il canone della fissità mutevole, in cui la diagnosi giuridica è immancabilmente preceduta dalla prognosi storica, con il continuo interrogarsi su *cosa è stata* la mezzadria per poter azzardare una prosecuzione o un percorso tecnico di dismissione.

Dal dopoguerra sino al superamento della mezzadria, tra sindacalizzazione e persistenza del ventennio fuori stagione, nel bel mezzo dell'esodo contadino, anche i giuristi ragioneranno per riformare una storia prima ancora che un contratto agrario.

Desidero ricordare tutti coloro che hanno agevolato il mio lavoro, in vario modo, sempre con grande generosità. Innanzitutto, i professori Riccardo Ferrante e Carmelo Elio Tavilla per aver accolto il libro nella Collana e, ancor prima, averne seguito la stesura con grande attenzione; il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, nella persona della Prof. Stefania Pacchi, per aver finanziato la pubblicazione; i professori Giulio Cianferotti e Floriana Colao sempre prodighi di consigli e utili suggerimenti; il prof. Marco Cavina, prezioso e attento lettore della prima stesura del lavoro; il prof. Marco Comporti, il prof. Carlo Alberto Graziani, l'On. Adriano Ciaffi per conversazioni che si sono rivelate illuminanti lezioni. Inoltre, sento di dover ricordare la cortesia di Giancarlo Carleschi, Giuseppe Ciarrocchi e del Sen. Aroldo Cascia.

Esprimo gratitudine anche ai colleghi e amici Ninfa Contigiani, Gianluca Navone, Luigi Pelliccia e Monica Stronati. Ringrazio il personale delle seguenti Biblioteche e Istituzioni per lo spirito di

---

<sup>53</sup> Su «mezzadria e politica» con particolare riferimento a Marco Minghetti, cfr. R. FINZI, *Civiltà mezzadriale* cit., pp. 124-159.

<sup>54</sup> Sul «filone liberale strenuo difensore del contratto di mezzadria», cfr. A. CIAFFI, *La vicenda dei patti agrari*, in *Aggiornamenti sociali*, XXX (1979), pp. 23-24.

collaborazione alla ricerca: la Biblioteca Circolo Giuridico dell'Università di Siena (in particolare, il direttore Francesco Poesini e il dott. Alessandro Giunti), l'Archivio di Stato di Siena, la Fondazione di studi storici Filippo Turati, il Museo della mezzadria senese di Buonconvento, l'Archivio del movimento operaio e contadino in provincia di Siena.



## CAPITOLO I

# STORIE E DIRITTI NEL SISTEMA SOCIALE MEZZADRILE

SOMMARIO: 1. Gli schemi giuridici di un'istituzione sociale. – 2. La storia generale nella lettura del fenomeno giuridico. – 3. Un contratto agrario tra storia e antropologia. – 4. Le liberalizzazioni di un Granduca. – 5. La mezzadria toscana e le altre. – 6. Mezzeria, *métayage*, masoveria e *sharecropping*. Storie locali e globali. – 7. Cittadini dimezzati.

### 1. GLI SCHEMI GIURIDICI DI UN'ISTITUZIONE SOCIALE

È impossibile spiegare il tramonto dell'istituto giuridico e dell'istituzione sociale senza una preliminare riflessione sul ciclo storico complessivo. La condanna o l'assoluzione finale riflette l'inquadramento istituzionale del mezzadro misurato, con approssimazione calcolata, sull'intero lunghissimo periodo<sup>1</sup>. Il Novecento diventa così la fase di un grande rendiconto politico, in un tempo indistinto in cui il passato è la radice del presente. Il diritto alimenta ulteriori elementi di ambiguità, del resto, spesso appoggiandosi alla storia, al fine di razionalizzare la morte della mezzadria<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>L'appassionata difesa del carattere societario della mezzadria toscana nel 1951 da parte di Ildebrando Imberciadori si fonda anche sul pensiero di Bartolo da Sassoferrato (I. IMBERCIADORI, *Mezzadria classica toscana con documentazione inedita dal IX al XIV sec.*, presentazione di A. SERPIERI, Vallecchi, Firenze, 1951, pp. 69-74).

<sup>2</sup>La Corte Costituzionale nella sentenza n. 138 del 1984 tematizza la cruciale questione della conversione in affitto del contratto mezzadrile, introdotta dalla riforma del 1982, sulla base di un discorso giuridico che corrisponde a un giudizio storico, anzi alla sintesi giuridica di una condanna storica: «a seguito di un ampio movimento di natura economico-sociale e politica, che aveva radici lontane ma

Vi è una distanza incolmabile tra la mezzadria-affitto del codice del 1865, inserita nell'ambito del contratto di locazione, e la mezzadria-impresa riconfigurata nel libro del lavoro nel codice vigente. Nel Novecento, l'istituto declinante subisce fortissime sollecitazioni che rievocano gli elementi basilici di lunghissimo periodo – proprietà (locazione, affitto), associazione<sup>3</sup> (società), lavoro (famiglia) – rielaborati in termini di essenza fenomenica nella connessione proprietà-lavoro<sup>4</sup>. E la rielaborazione può avere un fondamento giuridico forte nella storia, come lettura della fattualità che ricongiunge l'inizio e la fine<sup>5</sup>.

---

trovò nel dopoguerra motivi di notevole accelerazione, venne ad affermarsi e prevalere un orientamento di disfavore verso l'istituto, che non fu ritenuto più idoneo ad assicurare, da un lato, il migliore sviluppo dell'agricoltura e, dall'altro, il superamento degli inevitabili conflitti sociali tra concedenti e coltivatori. Fra le ragioni dell'insorto disfavore qui particolarmente rileva l'inerzia (spesso riscontrabile) del concedente, il quale, trascurando i propri doveri di direzione, comprometteva il buon andamento dell'impresa, con grave danno dell'agricoltura in genere e con specifico pregiudizio del mezzadro, ridotto a trarre modesti utili dalla sua attività lavorativa. Da ciò l'acuirsi della tensione nei rapporti tra le parti e il correlativo disinteresse del coltivatore, non più disposto a sopportare gli oneri per la cura del fondo, previsti a suo carico, ma incline a procurarsi la somma di denaro necessaria per l'acquisto di un proprio fondo al fine di sottrarsi alla soggezione al concedente e, in tal modo, diventando proprietario, di poter provvedere autonomamente alla conduzione dell'azienda». La sentenza può essere letta in *Rivista di diritto agrario*, LXIII (1984), II, pp. 258-268, con note di L. COSTATO, *Prime considerazioni in margine alla sentenza n. 138*, *ivi*, pp. 242-251; P. RECCHI, *Come interpretare il requisito dell'“adeguato apporto” del concedente alla direzione dell'impresa mezzadrile*, *ivi*, pp. 252-257).

<sup>3</sup> Vi è chi lo definisce come «un negozio di natura associativa» e rapporto «a struttura di massa» (G. CARRARA, *Il contratto di mezzadria*, R. Istituto d'arte per la decorazione e la illustrazione del libro, Urbino, 1936, pp. 26-27).

<sup>4</sup> «I contratti agrari – così come storicamente si sono presentati – altro non rappresentano se non le forme giuridiche delle relazioni fra proprietà fondiaria e lavoro contadino», secondo C.A. GRAZIANI, *La riforma dei contratti agrari dal codice civile del '42 alla legge dell'82: spinte sociali ed evoluzione normativa*, in *Nuovo diritto agrario*, IX (1982), p. 628.

<sup>5</sup> «Il legislatore ha dunque preso atto con una sua valutazione politico-storica che l'iniziativa economica non c'era più e, partendo da questa valutazione, ha ritenuto che la conversione della mezzadria in affitto fosse consequenziale al riconoscimento di un'evoluzione storica che di fatto è avvenuta e che riconduce la mezzadria all'interno del suo alveo storico che è quello della locazione e in particolare dell'affitto» (G. GALLONI, *In difesa della conversione in La legge sui patti agrari*, Cedam, Padova, 1984, pp. 18-19).

Tra le molteplici chiavi di lettura delle origini della mezzadria vi è sicuramente il rapporto tra proprietà e lavoro, sublimato in chiave produttiva, nell'immaginario societario del «lavoreccio a metà frutto»<sup>6</sup>. Il rapporto tra un particolare proprietario e un particolare lavoratore<sup>7</sup> fondato sulla terra, che, da un lato, è investimento, dall'altro, è insediamento professionale e familiare: l'incontro tra «il lavoro passato» reinvestito e il «lavoro presente», secondo un illustre concedente<sup>8</sup>. Il fenomeno mezzadrile presuppone comunque una distanza fisica o gestionale tra il proprietario e la terra e una speculare vicinanza della famiglia coltivatrice. Il risultato economico della mezzadria dipende, prima ancora che dai rapporti personali tra i contraenti, dall'integrazione tra terra e lavoro familiare<sup>9</sup>.

Con modalità sempre eguali e sempre diverse, il rapporto (investimento-insediamento) tende ad avvicinarsi all'affitto, con varianti dipendenti dal margine di iniziativa lasciato alla famiglia contadina, o alla società. In maniera progressiva, l'avvicinamento del proprietario alle sorti della sua terra<sup>10</sup> diventa nel corso dell'Ottocento

---

<sup>6</sup> J.C.L. SISMONDI, *Della condizione degli agricoltori in Toscana*, in *Biblioteca dell'economista*, seconda serie, vol. II, *Agricoltura e questioni economiche che la riguardano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1860, pp. 545-566: 548.

<sup>7</sup> Come ricorda C. BARBERIS, *Le campagne italiane da Roma antica al Settecento*, Laterza, Roma-Bari, 1997, p. 253, «lavoratore è il termine preferito da Boccaccio per indicare il contadino».

<sup>8</sup> «Il contratto di mezzadria è dunque una associazione fra colui il quale fornisce l'uso del podere creato dal risparmio, l'uso cioè del frutto del lavoro passato e colui il quale fornisce il lavoro presente» (L. EINAUDI, *Problemi della mezzadria* cit., p. 17). Sui rapporti tra Luigi Einaudi e i suoi mezzadri di Dogliani si veda *I mezzadri di Luigi Einaudi* in <http://www.piemonteperlitalia.it/otm/i-mezzadri-di-luigi-einaudi/>, consultato il 12-2-2017.

<sup>9</sup> «Perché il contratto di mezzadria possa bene applicarsi e da esso se ne possono trarre i massimi vantaggi tecnici ed economici, si devono verificare le seguenti condizioni: a) reciproco adattamento fra podere e famiglia colonica; b) buona distribuzione del lavoro durante l'anno; c) pluralità di culture e giusta proporzione fra colture erbacee e colture arboree» (A. CAMPARINI, *Riflessi tecnici ed economici della mezzadria nell'agricoltura italiana*, in *Atti del Convegno agrario italo-americano*, Firenze 25-29 gennaio 1946, Tip. L'impronta, Firenze, 1946, p. 547).

<sup>10</sup> «I proprietari dimenticano troppo spesso il carattere sociale della mezzadria e non riflettono che, dato questo carattere, il loro interesse sarà sempre meglio soddisfatto dall'avvicinamento al coltivatore e dal mostrargli, col promuovere l'incremento della coltura, ch'essi vi sono per qualche cosa, che non dà severe pre-

l'elemento di qualità, in senso imprenditoriale, della mezzadria legittimata più dalla storia che non dal diritto.

E proprio nel crinale tra le vecchie mezzerie e le nuove vivaci forme imprenditoriali, il presente si riannoda perennemente con il passato. Sin dalle origini medievali<sup>11</sup>, il concetto che ha consentito di non assimilare la mezzadria a quello che oggi definiremmo un affitto di azienda, oppure a una forma complessa di retribuzione lavorativa, è sicuramente quello di società. Nella visione di Bartolo, richiamata come prototipo concettuale<sup>12</sup>, e persino attualizzata da Imbriadori<sup>13</sup>, l'occhio coglie non tanto il rapporto superficiale tra proprietario e utilizzatore del fondo, quanto il fatto giuridico che consente all'utilizzatore di stipulare<sup>14</sup>. Un fatto giuridico costruito sul vincolo creato intorno al godimento di un terreno, partendo da una matrice familiare più ampia rispetto a quella fondata sul legame di sangue<sup>15</sup>. Declinato già sulla famiglia coltivatrice, l'elemento societario attrae l'intero rapporto in una prospettiva associativa, al-

---

scrizioni di legge, o da patti efferati forzatamente imposti» (G. VALENTI, *L'agricoltura e la classe agricola nella legislazione italiana*, Loescher, Roma, 1894, p. 218).

<sup>11</sup> P. CAMMAROSANO, *Le campagne nell'età comunale*, Loescher, Torino, 1974, p. 156.

<sup>12</sup> Richiamata da G. PIOLA, *Mezzadria, masseria o colonia*, in *Digesto italiano*, vol. XV, pt. II, Utet, Torino 1894-1911 (voce datata 6 novembre 1904), p. 71 ss.; R. COGNETTI DE MARTIIS, *La mezzadria e la riforma del diritto privato*, in *Rivista di diritto agrario*, II (1923), p. 275.

<sup>13</sup> «Sed pone quod erant duo fratres rustici qui tenebant terras ad laborandum, et unus habebat duos filios laboratores, et omnes laborabant: quaeritur de fructibus ex coltura provenientibus quomodo dividantur? Respondeo: in capita quia societas restringit capita eorum qui operas ponunt in societate pretii: ponendo ergo quod omnes sunt in ao actu laboratores vel operarii, cuilibet dabitur pars nec debet nocere his duobus filiis quod sint filii, ex suis enim laboribus sibi quaerere possunt» (BARTOLO DA SASSOFERRATO, *Consilia, quaestiones et tractatus...* t. X, *De duobus fratribus*, nu. 19, Venetiis, 1602, f. 117). Il passo è citato da I. IMBERCIADORI, *Mezzadria cit.*, p. 71, a sostegno di una visione idealizzata della mezzadria da contrapporre alla realtà della lotta di classe del secondo dopoguerra.

<sup>14</sup> «Nell'idea di Bartolo la colonia parziaria poteva coinvolgere anche più nuclei familiari di fratelli conviventi sullo stesso podere. La loro responsabilità solidale rispetto al padrone offriva al giurista l'opportunità per definire i termini della ripartizione dei frutti, dei capitali e delle responsabilità anche tra i nuclei che componevano la famiglia contadina, in rapporto cioè alle braccia messe a disposizione della società» (G. PICCINI, *Mezzadria cit.*, p. 925).

<sup>15</sup> Sull'impostazione bartoliana si veda L. BARASSI, *Mezzadria cit.*, p. 546 e soprattutto I. IMBERCIADORI, *Mezzadria cit.*, pp. 69-73.

meno nel ricorso di lunghissimo periodo, ma ancora urgente, a quel Bartolo<sup>16</sup> che «non si contenta di vedere una simiglianza alla società»<sup>17</sup>, e, con varie approssimazioni e progressive stratificazioni<sup>18</sup>, alla sottesa tradizione giuridica<sup>19</sup>.

Quale società? La società tra proprietario e lavoratore, che affiora nella tradizione giuridica, più – in negativo – per stabilire cosa la mezzadria non è, distinguendola dalla locazione delle opere,<sup>20</sup> e smarcandola dall'impronta fondiaria, che finisce per scivolare nell'archetipo associativo<sup>21</sup>, nella constatazione del dislivello sociale tra le parti, o la società tra i componenti della famiglia lavoratrice vivacemente operativa nel sottosuolo giuridico? Addirittura entrambe nell'analisi di Ildebrando Imberciadori, forse l'ultimo interprete della *societas* colonica, nel bel mezzo della vertenza mezzadrile del dopoguerra:

Una società composta non di due individui ma di due famiglie, legate ugualmente all'osservanza degli obblighi nella continuità dell'esi-

---

<sup>16</sup> Sulle implicazioni lavoristiche nel pensiero bartoliano, si veda V. CRESCENZI, *Visioni bartoliane del lavoro*, in *Atti del Cinquantenario Convegno storico internazionale Bartolo da Sassoferrato nel VII centenario della nascita. Diritto, politica, società*. Todi-Perugia 13-16 ottobre 2013, Fondazione centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 2014, pp. 631-665.

<sup>17</sup> D. COLAMARINO, *Del contratto di locazione*, Marghieri, Napoli, 1876, p. 224.

<sup>18</sup> Nella tradizione giuridica ottocentesca, alla visione bartoliana si affianca l'autorità cinquecentesca di Cujas: «Item si quis colono aut cultori agrorum det agrum colendum, ut fructus dividantur: nam tunc etiam societas est, nisi dominium translatum sit. Idem est, si quis colono aut olitori agrum colendum det, ut partiantur fructus, non contrahitur locatio, sed societas: Nam locatio fit mercede, non partibus rei (D. 19.5.12-13), in J. CUJACII, *Operum* ..., t. VII, Typis ac Sumptibus Michaelis Aloysii Mutio, Neapoli, 1722, c. 850). Su Cujas veda il recente contributo di X. PRÉVOST, *Jacques Cujas (1522-1590). Juriconsulte humaniste*, Droz, Genève, 2015.

<sup>19</sup> Sulla configurazione societaria delle mezzadrie, «in molte esplicite norme statutarie, tardo prodotto medievale dell'impostazione teorica elaborata dal diritto romano», cfr. G. PICCINI, *Mezzadria* cit., p. 925.

<sup>20</sup> E. BASSANELLI, *Natura giuridica della mezzadria nel "progetto di codice delle obbligazioni e dei contratti" italo-francese*, in *Rivista di diritto agrario*, VIII (1929), I, pp. 371-372, ragiona intorno a Bartolo e all'art. 1697 c.c., contestando al socialismo la «tendenza a sfrondare la colonia di tutti gli elementi societari e ad ischeletrirla nello schema del contratto di locazione di opere».

<sup>21</sup> Sul panorama dottrinale intorno alla natura del fenomeno colonico agli inizi del Novecento, si veda L. ABELLO, *Trattato della locazione*, vol. II, Marghieri-Utet, Napoli-Torino, 1916, p. 386 ss.

stenza familiare, di padre in figlio (entro i tempi stabiliti), sebbene, di fatto, delle due famiglie, quella colonica si presenti con ben altro rilievo, non solo per il carattere collettivo degli apporti di lavoro, passibili di guadagno e di perdita, ma anche perché il lavoro di tutta la famiglia colonica dà origine, di per sé, ad un'altra società familiare distinta dalla prima: distinta per la forma, in quanto la prima società, quella delle due famiglie, è dichiarata e scritta, mentre la seconda, nella medesima famiglia coltivatrice, è tacitamente consensuale; distinta per la sostanza, in quanto, mentre nella prima società, guadagno e perdita sono effetti della commistione di capitale e lavoro, nella seconda società, in quella familiare-colonica, guadagni e perdite sono esclusivamente condizionati dal lavoro dei singoli componenti la società familiare<sup>22</sup>.

Oppure anche nessuna società, nella logica proprietaria che alimenta l'impianto delle codificazioni ottocentesche. In un quadro concettuale sintonizzato sull'individualismo, quelle codificazioni non riescono a vedere non solo e non tanto la famiglia colonica, quanto e soprattutto il lavoro<sup>23</sup>. La dimensione locativa tuttavia è soltanto un punto di partenza, che non preclude affatto il possibile recupero dell'aspetto societario incastrato nell'affitto, necessario per configurare giuridicamente quella che Troplong definisce «l'industria agricola»<sup>24</sup>.

Ma la verità di Troplong<sup>25</sup> non è la verità di Duvergier<sup>26</sup>, che considera la colonia come «un puro contratto di affitto di fondi ru-

<sup>22</sup> I. IMBERCIADORI, *Mezzadria classica* cit., p. 71.

<sup>23</sup> Si vedano le considerazioni di L. MENGONI, *La Tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, XXXVI (1982), p. 1119.

<sup>24</sup> «Nel mio commento sulla locazione, indicai le varie controversie che si sono elevate intorno alla questione di sapere, se la colonia parziaria sia una società, ossivvero, un contratto innominato, od un semplice fitto. Mi sembra di avere provato che il contratto di colonia parziaria altro non è che una società applicata all'industria agricola» (*Il diritto civile spiegato secondo l'ordine del codice. Del contratto di società civile e commerciale. Commento del tit. IX del lib. III del codice civile*, opera del Sig. TROPLONG, prima versione italiana, Mansi, Livorno, 1843, p. 68).

<sup>25</sup> R.T. TROPLONG, *Droit civil expliqué suivant l'ordre du code, De l'échange et du louage*, Typographique belge, Bruxelles, 1842.

<sup>26</sup> J.B. DUVERGIER, *Le droit civil français, suivant l'ordre du code* par M. TOULIER, continuation, *Du contrat de louage*, t. X, Typographique belge, Bruxelles, 1838, p. 99.

stici»<sup>27</sup>, così intorno all'esegesi dell'art. 1647 c.c. del 1865 vi è la doppia verità della locazione (Pacifici-Mazzoni)<sup>28</sup> e della società (Cattaneo e Borda)<sup>29</sup> come emerge nel prudente commento di Jacopo Mattei:

Pel diritto romano il colono parziario era considerato quasi come un socio, partecipe così dei vantaggi. I trattatisti però del diritto romano consideravano la colonia parziaria come un contratto misto di società e di locazione; e fra gli scrittori del diritto francese, chi la tiene una locazione, chi una società. All'incontro il nostro articolo, dichiarando che a questo contratto sono comuni le regole stabilite in generale per le locazioni di cose, ed in particolare per le locazioni di fondi rustici, salve le successive modificazioni, farebbe conoscere che tale contratto partecipi più della locazione che della società, sebbene nelle disposizioni degli articoli seguenti esistano principii propri della società in modo da tenersi un tale contratto come misto di società e di locazione, secondo l'opinione degli interpreti del romano diritto<sup>30</sup>.

La colonia non può essere estranea all'affitto, ma lo schema locativo non è sufficiente a contenere l'istituto<sup>31</sup>. Tra il codice e la realtà storica dei contratti agrari avanza la formula della «mistura

---

<sup>27</sup> E. PACIFICI MAZZONI, *Codice civile italiano commentato. Trattato delle locazioni*, Cammelli, Firenze, 1872, p. 470.

<sup>28</sup> «Perché vi fosse società, bisognerebbe che il capitale del locatore, considerato come porzione da lui conferitavi, contribuisse della perdita. La colonia rimane adunque, malgrado le specie di affinità che ha colla società, sottoposta alle regole della locazione, salvo qualche eccezione» (*ivi*, p. 471).

<sup>29</sup> «Il colono parziario essendo per invariabile natura delle cose un socio, potevasi più propriamente il Codice civile francese occupare della mezzadria sotto la rubrica del contratto di società» (V. CATTANEO, C. BORDA, *Il codice civile annotato*, Unione tipografico-editrice, Torino, 1865, p. 1297).

<sup>30</sup> J. MATTEI, *Il codice civile italiano nei singoli articoli col confronto, produzione o riferimento delle disposizioni romane e delle disposizioni dei codici francese, sardo, napoletano, parmense, estense ed austriaco*, Nabatovich, Venezia, 1874, pp. 510-511.

<sup>31</sup> «Meglio assai considerare la colonia o mezzadria come un contratto di locazione di carattere speciale, la cui natura e disciplina giuridica non si può, nelle particolarità speciali, fissare, a priori ed in modo generale, senza la precisa determinazione dei rapporti che debbono intercedere tra le parti, secondo la loro comune volontà, espressa o tacita» (L. ABELLO, *Della locazione* in *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, per cura di P. FIORE, pt. XII, *Contratti speciali*, vol. III, Marghieri, Napoli, 1905, pp. 484-485).

di locazione e società»<sup>32</sup>, variamente declinata<sup>33</sup>, in grado di tenere insieme l'esegesi elegante e il senso comune<sup>34</sup>.

Nell'Ottocento, il nodo affitto-società è variamente risolto, persino nel senso di una società di capitali secondo la definizione del codice parmense<sup>35</sup>, talvolta neanche affrontato come nel caso del legislatore estense, che riesce tuttavia a fornire una definizione assai incisiva del fenomeno colonico<sup>36</sup>. Proprio le tante ambiguità di fondo consentono all'interprete politico e giuridico di adattare la mezzadria alla contingenza storica, senza il peso di schemi vincolanti.

La cornice unitaria alimenta ulteriori sfasature con la pratica agraria, se è vero che la dimensione locatizia del codice civile del 1865 richiama l'affitto, evoca la locazione d'opera «con clausola parziaria», ma non chiude le porte al profilo societario nel rinvio alle consuetudini<sup>37</sup>. Senza del resto dimenticare che l'eccezione socie-

<sup>32</sup> L. QUARTIERI, *Istituzioni di giurisprudenza romana e francese comparata*, t. II, Prosperi, Pisa, 1812, p. 225.

<sup>33</sup> Nel libretto colonico vigente nella Fattoria di Bettolle nel 1904, all'art. 1, «il contratto di colonia o mezzadria ha carattere misto di locazione di cose e di opere e di società», in *La Real Fattoria di Bettolle*, a cura di D. BASSI, A. GUASTALDI, L. MAZZETTI, in *Quaderni Sinalunghesi*, XII, Biblioteca comunale di Sinalunga, 2001, n. 1, p. 56.

<sup>34</sup> D'altra parte, vi è chi come il nobile ternano Paolano Manassei si sottrae al dibattito teorico, concentrandosi sull'essenza dell'associazione capitale-lavoro: «lasciamo adunque ad altri discutere se il contratto di colonia sia una locazione, una società, o un misto di locazione e società: quello che è certo, si è, che è una associazione di capitale e di lavoro, e chi lo vuole una locazione non contesta che sia un insieme di questi due grandi fattori della produzione» (P. MANASSEI, *Patto Colonico*, relazione all'adunanza del primo congresso delle Rappresentanze agrarie dell'Umbria, 21 settembre 1890, Ufficio della Rassegna Nazionale, Firenze, 1890, p. 9).

<sup>35</sup> La società fondata sul conferimento del fondo, da una parte, l'opera e l'industria, dall'altra. L'art. 1763 del *Codice civile per gli stati parmensi* stabilisce: «la mezzadria o colonia parziaria è un contratto di società fra il padrone e il contadino, in cui il primo pone per capitale il fondo, ed il secondo l'opera e l'industria, all'oggetto di dividerne i frutti e gli utili».

<sup>36</sup> Il *Codice civile per gli stati estensi del 1851* all'art. 1776 si limita descrivere il rapporto: «la colonia è un contratto, mediante il quale è dato a coltivare un fondo rustico ad una famiglia di agricoltori col corrispettivo di una quota di redditi, e sotto certe condizioni regolate dalle consuetudini locali o da particolari convenzioni».

<sup>37</sup> N. IRTI, *Vicenda storica ed autonomia giuridica del contratto di mezzadria*, in *Rivista di diritto agrario*, LV (1976), I, p. 144.



taria all'affitto, derivante dalla condizione della «mercede in frutti», prevista nel paragrafo 1103 del codice austriaco<sup>38</sup>, si scontra con il dato della valorizzazione della dimensione giuridica locatizia in un'agricoltura lombarda scossa dallo strutturale ridimensionamento della mezzadria<sup>39</sup>.

Il riferimento alla società rimane necessario, a maggior ragione, in un quadro giuridico polarizzato sull'affitto, per spiegare perché mai un particolare tipo di affitto necessiti agilità nella risoluzione: la mezzadria non è semplice affitto, ma «una specie di società fra proprietario e coltivatore che deve potersi sciogliere entro un termine compatibilmente breve»<sup>40</sup>.

Proprio per questo, tra Otto e Novecento, occorre partire da una superficie storica certa in cui collocare la nascita del fenomeno giuridico, andando alla ricerca del momento in cui viene a crearsi il modello gestionale della proprietà coltivata attraverso l'insediamento della famiglia colonica: l'aggregato bio-professionale che non possiede nulla di più, ma neanche nulla di meno, dell'immedesimazione con una terra<sup>41</sup>.

Il tracciato plurisecolare di questa immedesimazione, percorso a ritroso, riconduce al punto iniziale: le grandi trasformazioni economiche e sociali legate alla stagione comunale<sup>42</sup>, apprezzabili nell'ambito di una comprensione a tutto tondo dell'età medievale<sup>43</sup>.

<sup>38</sup> *Codice civile universale per regno Lombardo-Veneto*, § 1103: «se il proprietario dà in affitto il suo fondo colla condizione che il coltivatore lo coltivi, e dia al locatore una parte di frutti determinata, in relazione a tutte le rendite, p. e. il terzo o la metà, non esiste il contratto di locazione, ma di società, e si regola coi principi per quest'ultima stabiliti».

<sup>39</sup> *Infra* cap. II, § 2.

<sup>40</sup> G. VALENTI, *L'agricoltura e la classe agricola* cit., p. 217.

<sup>41</sup> «Essi coltivano quindi quell'appezzamento di terra con tutto l'amore del proprietario, e con tutta la scienza che è dettato di una lunghissima esperienza. Non v'è palmo di terra del quale il mezzaiuolo non abbia studiata, per così dire, l'indole» (S. SONNINO, *La mezzadria* cit., pp. 129-130).

<sup>42</sup> Sulle linee storiografiche sul tema dell'agricoltura nel medioevo si veda il recente contributo A. CORTONESI, S. PASSIGLI (a cura di), *Agricoltura e allevamento nell'Italia medievale. Contributo bibliografico, 1950-2010*, Firenze University Press, Firenze, 2016.

<sup>43</sup> Cfr. A. CORTONESI, G. PICCINI, *Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politiche agrarie, protesta contadina*, Viella, Roma, 2006; A. CORTONESI (a cura di), *Uomini e campagne nell'Italia medievale*, Laterza, Roma-Bari, 2002.

Riconfigurata sulla scia di un nuovo flusso mercantile<sup>44</sup> e animata dal «momento associativo»<sup>45</sup>, la città calibra distanze e ruoli tra istituzioni urbane e strutture agrarie. Strutture ridisegnate da innovazioni tecniche<sup>46</sup> in grado di elaborare tipologie di investimento e di investitori, riflesso di processi di liberazione parziale<sup>47</sup> quanto si vuole, ma pur sempre liberazione del lavoro<sup>48</sup>. Il punto storico di distacco che consente di configurare non l'inizio in senso assoluto, ma la partenza lineare e coerente di ciò che arriva alla contemporaneità è costituito da «terre mobilitate»<sup>49</sup> e da «coloni sciolti»<sup>50</sup>, tra «giustizia» e «calcolo di utilità»<sup>51</sup>.

Il regime colonico liberalizzato<sup>52</sup> è una delle tante conseguenze

<sup>44</sup> Cfr. G. BIAGIOLI, *L'inizio di una controversia: métayage e mezzadria negli scrittori del Settecento*, in *Ricerche di storia moderna in onore di Mario Mirri*, a cura di G. BIAGIOLI, Pacini, Pisa, 1995, p. 21.

<sup>45</sup> P. COSTA, *Civitas* cit., vol. 1, p. 5.

<sup>46</sup> Sui «dissodamenti individuali, piantagioni e sistemazioni nel paesaggio agrario della prima età comunale» cfr. E. SERENI, *Storia del paesaggio agrario* cit., p. 125 ss.

<sup>47</sup> Sul «desiderio cittadino di giocare al feudalesimo, ostentando i propri mezzadri», cfr. C. BARBERIS, *Le campagne italiane* cit., p. 255.

<sup>48</sup> Tra il XIII e l'inizio del secolo successivo «parallelamente al moto di liberazione dei contadini da servitù, si diffonde in Toscana la mezzadria, come rapporto decisamente contrattuale, cioè incontro di volontà tra persone giuridicamente libere, e coi caratteristici elementi giunti poi attraverso i secoli sino a noi» (A. SERPIERI, *Presentazione* a I. IMBERCIADORI, *Mezzadria* cit., p. 11).

<sup>49</sup> «Le terre per così dire mobilitate ritornarono in liberissima circolazione e diventarono segno alle speculazioni dei negozianti e danarosi uomini delle città» (P. CAPEI, *Origine della mezzadria in Toscana*, memoria letta all'Accademia dei Georgofili il 14 settembre 1836, poi in *Biblioteca dell'economista*, seconda serie, vol. II, *Agricoltura e questioni economiche che la riguardano*, Unione Tipografico-Editrice, Torino, 1860, pp. 596-602: 599).

<sup>50</sup> «Sciolti i coloni e staccati dalle terre, annullate rispetto a loro le disposizioni del diritto romano, modificate quali erano dalle costumanze germaniche e feudali, le terre dieronsi a coltivare agli antichi coloni dai signori laici ed ecclesiastici dietro un'annua ritorsione in denaro o in generi e massime in grano» (*ivi*, p. 599).

<sup>51</sup> «La mezzadria adunque rinacque insieme colla rinascente libertà, e fu originata da un sentimento di giustizia non disgiunto dal calcolo di utilità» (M. MINGHETTI, *Della proprietà rurale e dei patti fra il padrone ed il lavoratore*. Discorso letto alla società Agraria di Bologna il giorno 23 aprile 1843, in *Memorie della Società agraria di Bologna*, 1844, vol. II, p. 159).

<sup>52</sup> «Fu tra il XII e il XIII secolo, quando le città toscane, salite in potenza, e atterrate, insieme ai castelli, l'orgoglio ed il potere de' signori del contado, che la

di un mutamento più grande, che coinvolge lo stesso rapporto con la natura<sup>53</sup>, l'altro lato dell'urbanesimo, perché – come ricorda Sergio Anselmi – «non c'è mezzadria senza la città che possiede i suoi, produce manufatti, consuma derrate alimentari e materie prime di origine rurale: secoli tredicesimo-ventesimo»<sup>54</sup>. Inevitabilmente, la condizione giuridica del mezzadro dipende dal contesto cittadino: le ricadute rurali di assetti istituzionali complessivi<sup>55</sup>.

La mezzadria ha costituito dunque inizialmente l'altro lato della civiltà comunale<sup>56</sup> e successivamente delle dinamiche dell'economia cittadina. Tanto è forte lo sviluppo di questa, tanto più marcato e strutturato sarà il ricorso a forme di compartecipazione agraria fondate sulla distanza del proprietario dalla terra<sup>57</sup>. Allo stadio iniziale «le mezzadrie»<sup>58</sup> costituiscono il risvolto di fenomeni diversi, ricollegabili, tuttavia, a tutto ciò che sta intorno alla rinascita economica del basso medioevo: le autonomie comunali<sup>59</sup>, il supera-

---

mezzadria si estese e si generalizzò, imponendosi colla libertà del lavoro» (L. MINUTI, *La mezzadria in Toscana. Sue origini, forma ed effetti pratici della medesima*, Tipografia cooperativa, Firenze, 1893, pp. 14-15).

<sup>53</sup> Sulle trasformazioni del paesaggio dopo il Mille, si veda V. FUMAGALLI, *La Pietra viva. Città e natura nel Medioevo*, il Mulino, Bologna, 1988, pp. 29-33.

<sup>54</sup> S. ANSELMI, *Caratteri dell'economia mezzadrile tra Ottocento e Novecento* in Id. (a cura di), *Agricoltura e società contadina nelle aree mezzadrili italiane fra 800 e 900* in *I mezzadri e la democrazia in Italia*, *Annali Istituto Alcide Cervi*, 8/1986, pt. II, il Mulino, Bologna, 1987, p. 210).

<sup>55</sup> Cfr. G. BIAGIOLI, *L'inizio di una controversia* cit. p. 17.

<sup>56</sup> Si veda G. PINTO, P. PIRILLO (a cura di), *Il contratto di mezzadria nella Toscana medievale*, I, *Contado di Siena, sec. XIII-1348*; II, O. MUZZI, M.D. NENCI (a cura di), *Contado di Firenze, secolo XIII*; III, G. PICCINNI (a cura di), *Contado di Siena, 1349-1518. Appendice: la normativa, 1256-1510*, Olschki, Firenze, 1987-1988-1990.

<sup>57</sup> La coordinata socio-istituzionale si intreccia con quella naturalistica. Nella Toscana medievale, la presenza di pianure «paludose e malariche» indirizza l'agricoltura nelle zone collinari in cui vi sono condizioni favorevoli per le «colture arboree», ricorda V. VISOCCHI, *Origine ed evoluzione della mezzadria in Italia*, in *Atti del Convegno agrario italo-americano* cit. p. 519.

<sup>58</sup> Sui caratteri personali del rapporto mezzadrile che conducono *ab origine* a tante «mezzadrie», cfr. C. BARBERIS, *Le campagne italiane* cit., p. 251.

<sup>59</sup> «Man mano che i Comuni cittadini verranno allargando il loro dominio politico sul contado, servendosi dell'affrancazione collettiva dei servi come di un'arma efficace di lotta contro i grandi feudatari e contro gli ordinamenti feudali stessi, la frammentazione produttiva dell'antica signoria terriera favorirà la sua

mento della servitù della gleba<sup>60</sup>, la crescita del ceto mercantile<sup>61</sup> in grado di esprimere un proprio diritto autonomo<sup>62</sup>. Elementi che trovano un elemento unificante nella «febbre di libertà»<sup>63</sup>.

La contrattualizzazione del lavoro contadino<sup>64</sup>, mediante la ripartizione dei frutti, può affermarsi soltanto in un'era nuova caratterizzata da un dinamismo sconosciuto nella dimensione curtense<sup>65</sup>: il movimento delle masse liberate<sup>66</sup> e dei mercanti itineranti, che spostano persone e capitali necessari per trasformare la terra in una rendita, legittima l'identità cetuale ormai trasferita nelle mura cittadine, in cui il «tempo dei mercanti» ha sostituito il «tempo della Chiesa»<sup>67</sup>, con il dominio disciplinare del «poderepotere»<sup>68</sup>.

rapida erosione, attraverso le vendite più o meno forzose di singoli poderi da parte dei feudatari, e con il loro acquisto da parte di esponenti delle nuove classi dominanti cittadine» (E. SERENI, *Storia del paesaggio cit.*, p. 123).

<sup>60</sup> Basti pensare allo straordinario significato del *Liber Paradisus* imperniato sul riscatto da parte del Comune di Bologna nel 1257 di quasi 6.000 servitori. Sul *Liber Paradisus* si veda P. FIORELLI, *Liber Paradisus, con le riformazioni e gli statuti annessi*, Giuffrè, Milano, 1958; A. ANTONELLI, M. GIANANTE (a cura di), *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive. Cento anni di studi (1906-2008)*, Marsilio, Venezia, 2008.

<sup>61</sup> Sul mercante medievale si vedano almeno U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Giappichelli, Torino, 1992; F. GALGANO, *Lex mercatoria. Storia del diritto commerciale*, il Mulino, Bologna, 1993.

<sup>62</sup> T. ASCARELLI, *Sviluppo storico del diritto commerciale e significato dell'unificazione*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, 1952-53, poi in ID., *Saggi di diritto commerciale*, Giuffrè, Milano, 1955, pp. 7-33.

<sup>63</sup> «È dalla classe dei servi della gleba, che per via di graduale evoluzione sorsero i rustici. E questa trasformazione è un episodio di un'epoca smagliante di ardimenti, di iniziativa, di febbre di libertà» (L. BARASSI, *Mezzadria cit.*, p. 452).

<sup>64</sup> Sulla categoria storica del contratto agrario cfr. C.A. GRAZIANI, *L'evoluzione dei contratti agrari*, in *Il contratto. Silloge in onore di Giorgio Oppo*, vol. I, Cedam, Padova, 1992, p. 729.

<sup>65</sup> Sulla «signoria curtense», si veda M. CARAVALE, *Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 8 ss.

<sup>66</sup> Sulle dinamiche giuridiche, con particolare riferimento a «consuetudine e dottrina dell'asservimento» e le strutture sociali viste dai giuristi, si rinvia alla vasta indagine di E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Viella, Roma, 1996, pp. 91-120.

<sup>67</sup> J. LE GOFF, *Tempo della Chiesa e tempo dei mercanti. Saggi sul lavoro e la cultura nel Medioevo*, Einaudi, Torino, 1977.

<sup>68</sup> C. BARBERIS, *Le campagne italiane cit.*, p. 250 che cita P. UGOLINI, *Il pode-*

L'intera vicenda storica è fatta dunque di fughe e ritorni, sempre nella cifra concettuale della distanza. E il capolinea di questa distanza non può che essere la città, la civiltà urbana<sup>69</sup>, con il suo diritto. La supremazia del proprietario sul contadino si ritrova ribadita negli statuti, in cui il colono è visto come un soggetto distante, ma collegato dal consorzio cittadino, destinatario di norme statutarie che ne determinano lo status e cristallizzano il contratto, preconstituendolo in aspetti decisivi.

Come punto di inizio s'intende, con approssimazione, il periodo in cui l'istituto giuridico diventa istituzione sociale rilevante<sup>70</sup>. In fondo, l'elementarità dell'istituto richiede per la sua esistenza la libertà del lavoro<sup>71</sup>. La diffusione invece coincide, a livello sociologico, con il distacco fisico tra proprietari e proprietà. È la forma che assume la città a riqualificare la funzione del contado e dei suoi abitanti<sup>72</sup>, intesi come sottomessi custodi del bene terra in cui si immedesimano.

Nella rinascita urbana, città e campagna diventano i poli di una distanza collegata al legame con la terra. La mezzadria è lo strumento giuridico e sociale che consente la permanenza di questo legame e allo stesso tempo la persistenza della distanza. È insomma nei termini marxiani, richiamati da Emilio Sereni, una complessa

---

re nell'economia rurale italiana, in *Storia d'Italia*, annali, 1, Einaudi, Torino, 1978.

<sup>69</sup> Sulla città «di nuovo, come era stata nell'antichità romana, tante volte (felicitemente) mitizzata», si veda M. ASCHERI, *La mezzadria* cit., p. 16.

<sup>70</sup> Come ha osservato S. ANSELMi, *Caratteri dell'economia mezzadrile tra Ottocento e Novecento*, in Id. (a cura di), *Agricoltura e società contadina* cit., p. 310, «che la mezzadria vera e propria sia presente in Toscana fin dal nono secolo [...] è possibile, ma i fenomeni hanno peso storico-economico quando si generalizzano».

<sup>71</sup> Tra il XIII e l'inizio del secolo successivo «parallelamente al moto di liberazione dei contadini da servitù, si diffonde in Toscana la mezzadria, come rapporto decisamente contrattuale, cioè incontro di volontà tra persone giuridicamente libere, e coi caratteristici elementi giunti poi attraverso i secoli sino a noi» (A. SERPIERI, *Presentazione* a I. IMBERCIADORI, *Mezzadria* cit., p. 11).

<sup>72</sup> Sulla stessa dinamica alla base della storia marchigiana, cfr. M. MORONI, *La mezzadria marchigiana in una prospettiva storica*, in F. ADORNATO, A. CEGNA (a cura di), *Le Marche della mezzadria. Un grande futuro dietro le spalle*, Quodlibet, Macerata, 2013, p. 18.

transizione, con permanenti tratti di «arretratezza semif feudale»<sup>73</sup>, che presuppone di partenza la libertà giuridica del prestatore ricavata a fatica nello stampo delle ineliminabili dinamiche servili. Non sempre con identico dosaggio tra libertà e servilismo, tuttavia: nei secoli di iniziale consolidamento, il contratto di mezzadria è la formula giuridica che racchiude vicende esistenziali ed economiche ben diverse, connesse alla diversità dei processi di liberalizzazione della manodopera contadina.

Il lunghissimo periodo della mezzadria non è indice di immobilismo. Le ragioni iniziali della sua diffusione hanno bisogno infatti di rinnovarsi e consolidarsi. La longevità dell'istituto dipende inevitabilmente dalla stratificazione storica delle ragioni dell'investimento e dell'insediamento<sup>74</sup>.

La mezzadria attraversa i secoli, a dispetto delle diagnosi di immobilismo cronico, perché capace di adattarsi, di piegarsi a ogni mutamento, come un vestito giuridico calibrato su ogni formato sociale, attraverso lo schema basilico della sottomissione colonica.

Alla mezzadria per essere operativa basta incunarsi tra servilismo e appartenenza comunitaria. E non avrebbe senso l'ipotetica collocazione dell'istituto fuori da quelle polarità: la mezzadria determina almeno parte del contesto istituzionale in cui si sviluppa e consolida, e da cui riceve una specifica densità socio-giuridica di rilevanza antropologica. Fuori dagli schemi del passato e del futuro remoto, la mezzadria mantiene intatta la sua funzione sociale, come una sorta di *hardware* adattabile al *software* sociale compatibile. Alla fine è la pluralità di funzioni ad aggiornare la struttura, tra omogeneità statica e mutevolezza architettonica. L'omogeneità è data dalla gestione della terra, l'elemento basilico su cui si innestano infiniti aggiornamenti di sistema<sup>75</sup>. Infiniti eppure circoscritti a due limiti: la mezzadria come vera società, la *mezzadria-mezzadria*, la

<sup>73</sup> E. SERENI, *Il capitalismo nelle campagne* cit., pp. 178-179.

<sup>74</sup> Sul profilo dell'investimento fondiario come chiave di consolidamento dell'istituto cfr. Z. CIUFFOLETTI, *Dalla mezzadria al sistema della fattoria* in G. BIAGIOLI e R. PAZZAGLI (a cura di), *Mezzadri e Mezzadrie* cit., p. 168.

<sup>75</sup> Tra tante mezzadrie «la sostanza “fissa” del contratto è: io proprietario (o comunque persona che ha in disponibilità il fondo) conferisco il fattore di produzione terra; tu contadino, conferisci il fattore di produzione lavoro; la remunerazione dell'uno e dell'altro fattore sarà la metà, per ciascuno, del prodotto» (R. FINZI, *Civiltà mezzadrile* cit., p. IX).

mezzadria alla massima potenza, più idealizzata come modello teorico che praticata, e la mezzadria come vero lavoro agricolo retribuito attraverso la divisione del raccolto. La verità è dentro questi valori limite, senza peraltro coincidere quasi mai con gli stessi<sup>76</sup>. Del resto, l'accostamento alla società, a livello più metaforico che dogmatico, è reso possibile dalla bassa regolazione dell'istituto<sup>77</sup>.

La mezzadria non è una vera società, stante il dislivello di status che la condanna nel sommerso giuridico – ancorché il concetto di *societas* in chiave inter-cetuale sia l'unico in grado di definirla con evocativa approssimazione, modulandola sull'aspetto produttivo e non sulla titolarità del fondo – ma non è neanche un vero contratto di lavoro, pur contenendo elementi propri della locazione d'opera<sup>78</sup>, che peraltro i codici della proprietà rielaborano in termini di locazione di cose e quindi di affitto.

Anche questi profili basilari cambiano di significato nella storia, affiancandosi e combinandosi negli assetti consuetudinari stilizzati sulla base dell'impronta dogmatica. Un'impronta che peraltro non può non riflettere l'immagine degli attori sociali che le pratiche negoziali restituiscono. L'insieme di queste pratiche delinea un sistema sociale, prodotto e produttore di un contratto speciale<sup>79</sup>.

Nei suoi essenziali termini concettuali, la trama giuridica<sup>80</sup> è

<sup>76</sup> «La mezzadria, per la funzione economica alla quale deve adempiere, consiste di una causa di lavoro e di una struttura associativa. Ciò significa che non può essere un contratto di lavoro; e d'altra parte non può essere un contratto di società, perché la struttura associativa non basta a dar vita al contratto tipico di società» (G. CARRARA, *Il contratto di mezzadria* cit., p. 124).

<sup>77</sup> In uno degli ultimi contributi dogmatici sulla contrattualità colonica, vi è l'analisi comparativa tra mezzadria e società da cui emergono le differenze, in un quadro concettuale ben diverso dalla considerazione della mezzadria come sottoprodotto societario, alla luce del codice civile del 1942 e della riforma del 1964. Cfr. L. MOSCO, *Mezzadria e colonia parziaria nella legislazione e nella giurisprudenza attuali*, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 10-166.

<sup>78</sup> «La chiamerei una *sfumatura di società*. La porrei al confine; e non certo se al confine verso la loc. di cosa o verso il contratto di lavoro: forse più verso questo che verso quella» (F. CARNELUTTI, *Diritto di scelta* cit., p. 440).

<sup>79</sup> «La specifica funzione economica e la tradizione di autonomia sarebbero già argomenti sufficienti per riconoscere alla mezzadria la natura di contratto speciale» (G. CARRARA, *Il contratto di mezzadria* cit., p. 124).

<sup>80</sup> Un ampio quadro sulla «natura giuridica della mezzadria» tra «diritto romano, diritto comune e codici preesistenti» è offerto ancora nel 1936 da G. CARRARA, *Il contratto di mezzadria* cit., p. 51 ss.

una delle chiavi di lettura del sistema colonico. La contrattualità diventa un dato sensibile utilizzabile nell'ambito della storia economica dell'istituto. Del resto, in maniera non troppo paradossale, come vedremo<sup>81</sup>, sotto il profilo storico-giuridico, le mezzadrie finiscono per essere tematizzate come aspetto istituzionale dei singoli ordinamenti particolari in cui si inseriscono.

## 2. LA STORIA GENERALE NELLA LETTURA DEL FENOMENO GIURIDICO

A dispetto dell'apparente naturalità di un *fare a metà*, la complessità mezzadrile consiste proprio nella sovrapposizione di tanti significati, con l'esito stratificato di una lettura del contratto attraverso l'economia, alla base di una giuridicità persino enfatizzata, ma lontana paradossalmente dalle categorie del diritto in senso stretto. L'istituto ha vissuto anche in virtù della concezione storica incorporata, insita nella «creazione del mito» di una mezzadria «come forma di passaggio dal feudalesimo al capitalismo nelle campagne»<sup>82</sup> che affiora già nella riflessione della fisiocrazia francese, con il legame strettissimo tra agricoltura e capitale<sup>83</sup>. La supremazia della *grande culture* sulla *petite culture* è il vero punto discriminante: quest'ultima nella letteratura fisiocratica comprende ogni genere di contratto connotato dalla gestione familiare e quindi non capitalistica<sup>84</sup>. Una lettura, con alto grado di diffusione a livello europeo, che diventa anche la storia ufficiale del *métayage*, non tanto per la perentorietà dei contenuti, quanto per il collegamento con la congiuntura economica<sup>85</sup>.

---

<sup>81</sup> Infra § 3.

<sup>82</sup> G. BIAGIOLI, *L'inizio di una controversia* cit., p. 21.

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 24.

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 25.

<sup>85</sup> Adam Smith recepisce sostanzialmente la lezione dei fisiocratici, considerando il *métayage* una sorta di sterile post-servaggio: «ai coltivatori schiavi dei tempi antichi subentrò gradualmente una specie di agricoltori conosciuti attualmente in Francia con il nome di *métayers*. In latino erano chiamati coloni partiarrii. In Inghilterra sono da tempo in disuso che attualmente io non ne conosco il



Alla base di questa storia vi sono già tutti gli elementi per una condanna della mezzadria come istituzione economica non in grado di assolvere al compito di creatrice di ricchezza. La mezzadria diventa a questo punto già storia, un'altra storia, con la perdita di rilevanza del fattore giuridico e antropologico. Gli elementi di equilibrio sociale, alla base di una contrattualità perfettamente incastrata in un dato istituzionale, si disperdono nella prospettiva della formazione del capitalismo.

La fisiocrazia<sup>86</sup> offre una storia del *métayage*, inserita nel profilo delle tipologie di intervento immediato nell'economia agraria, fortemente condizionata dal presente. La contrazione dell'istituto in virtù delle dinamiche capitalistiche diventa così un elemento incontrovertibile, il fondamento teorico di un *métayage* senza futuro perché fuori dalla storia. L'elaborazione tecno-politica successiva rimane legata a una lettura storica cristallizzata. Può mutare infatti il giudizio sulla mezzadria, ma non più di tanto il paradigma che ne è alla base: il fenomeno colonico su ampia scala come sistema agrario concepito sul prolungamento a oltranza del fenomeno feudale.

L'incontro ottocentesco tra la coordinata politico-costituzionale dell'individualismo borghese e quella economico-sociale dell'affermazione della società industriale consoliderà sempre di più l'immagine della mezzadria come enclave post-feudale nell'ordine liberale. La mezzadria dunque come persistenza, quale rotatoria in grado di indicare all'interno di un ambito nazionale o europeo, i percorsi di insediamento capitalistico nel territorio, senza più di tanto interrogarsi sulle caratteristiche del territorio stesso, ormai ridotto a frammento regionale<sup>87</sup>. Ogni fase dell'evoluzione sociale sembra consolidare, anzi amplificare gli elementi di partenza: più aumenta il tasso di eguaglianza praticata nella società più sembra feudale la mezzadria, immaginata come immobile dentro una modernizzazione che la tollera sempre più a stento.

---

nome inglese [...] Un servo della gleba affrancato e al tempo stesso autorizzato a restare in possesso della terra, non disponendo di fondi propri, poteva coltivarla soltanto per mezzo di ciò che gli anticipava il proprietario della terra e doveva essere perciò quello che i francesi chiamano *métayer*» (A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, Mondadori, Milano, 1973, pp. 383-384).

<sup>86</sup> Si veda almeno *Fisiocrazia e proprietà terriera*, a cura di M. ALBERTONE, in *Studi Settecenteschi*, XXIV (2004).

<sup>87</sup> *Infra* cap. II, § 1.

Un osservatorio formidabile è costituito dall'esperienza toscana, in cui una storia della mezzadria è diventata possibile distruggendo il «mito» della mezzadria, così come era stato costruito nell'ambito del moderatismo liberale ottocentesco, riattualizzato dal fascismo<sup>88</sup>. Il mito di una mezzadria come sinonimo di armonia tra le classi sociali costruita intorno a una bonaria società fondata su riconoscenza e benevolenza di fondo. Quarant'anni fa nel convegno senese dedicato a Giorgio Giorgetti, Mario Mirri rifletteva proprio sulla ripartenza degli studi storiografici:

la nostra generazione si era ritrovata a fare ancora i conti con il “mito della mezzadria”; e se si avvertiva quanto più rozzo esso si fosse presentato nella propaganda del regime, che lo aveva ulteriormente piegato in senso gerarchico, assai più sottile era la sua permanenza nella storiografia, dove assolveva alla funzione di aiutare a presentare la moderazione, l'equilibrio e il liberalismo del gruppo dirigente toscano dell'Ottocento, di giustificare l'ambiente tranquillo, politicamente magari un po' sonnacchioso, ma altamente civile, nel quale esso aveva operato, tanto da dare ragione del suo apporto inconfondibile (di civiltà e di moderazione appunto) della classe giuridica nazionale<sup>89</sup>.

Una volta ricondotta e riconfigurata sotto il profilo della storia del movimento contadino<sup>90</sup>, la mezzadria perde, sì, ogni fasullo

---

<sup>88</sup> Emblematica appare sotto questo profilo la pubblicazione degli atti dei Georgofili promossa da A. SERPIERI: *La mezzadria negli scritti dei Georgofili, 1833-1872*, Barbera, Firenze 1934; *La mezzadria negli scritti dei Georgofili, 1873-1929* cit., nonché Edizioni agricole, Bologna, 1936 da cui citeremo.

<sup>89</sup> M. MIRRI, *Contadini e proprietari nella Toscana moderna*, in *Contadini e proprietari nella Toscana moderna, atti del convegno di studi in onore di Giorgio Giorgetti*, vol. I, *Dal Medioevo all'età moderna*, Olschki, Firenze, 1977, pp. 39-40.

<sup>90</sup> Sulla mezzadria nella storia del movimento sindacale e contadino, si veda uno dei primi importanti snodi storiografici: *Movimento operaio VII* (1955), nn. 3-4: F. FERRI, *Presentazione*, *ivi*, pp. 357-358; S.F. ROMANO, *Considerazioni introduttive*, *ivi*, pp. 359-369; C. CASTAGNOLI, *Il movimento contadino nel mantovano del 1866 al movimento de “La Boje”*, *ivi*, pp. 406-419; A. VERONA, *Appunti per la storia della Lega di S. Rocco di Quistello*, *ivi*, pp. 420-422; M. RONCHI, *Le origini del movimento cattolico nel sorinese (1901-1913)*, *ivi*, pp. 423-438; G. RAFFAELLI, *Note sulla “lega dei Contadini” del Trentino (1911-1921)*, *ivi*, pp. 439-453; E. RAGIONIERI, *La questione delle leghe e i primi scioperi dei mezzadri in Toscana*, *ivi*, pp. 454-478; G. MORI, *La mezzadria in Toscana alla fine del XIX*

contenuto mitologico nel solco di un'auto-rappresentazione<sup>91</sup>, ma anche gran parte della sua densità antropologica, sempre più considerata come una deviazione nel percorso di affermazione del capitalismo, di cui studiarne le cause, quasi come una sorta di interruzione storica che alimenta all'infinito meccanismi neo-feudali. Dalla mezzadria non più difendibile come *male minore* alla mezzadria feudale, il passo è breve nella lettura marxista del dopoguerra. Molto più complicato a livello scientifico: Emilio Sereni può essere al tempo stesso considerato come il massimo studioso del «capitalismo nelle campagne», in cui «le ragioni della mezzadria sono [...] quelle che danno il massimo contingente allo sfruttamento del lavoro infantile nell'agricoltura»<sup>92</sup>, ma anche l'anticipatore del discorso post-mezzadrile con la storia del paesaggio agrario riletta attraverso la pittura<sup>93</sup>, il vero punto di partenza per ogni riflessione sul territorio come «bene comune»<sup>94</sup>.

L'intreccio tra storiografia e impegno civile in qualche misura imbriglia la linea interpretativa che rilegge in chiave marxiana le mitologie ottocentesche sulla mezzadria come società, accentuan-

---

secolo, *ivi*, pp. 479-510; L. GUERRINI, *Un poeta estemporaneo. Idalberto Targioni nella storia del movimento contadino dell'Empolese*, *ivi*, pp. 511-530; E. SANTA-RELLI, *Alle origini del movimento contadino nelle Marche*, *ivi*, pp. 531-542; R. MOLINELLI, *Agricoltura e contadini a Jesi nel periodo giolittiano*, *ivi*, pp. 543-560; L. BELLINI, *La mezzadria in Umbria dall'Unità alla fine del sec. XIX (condizioni dei contadini, loro redditi e consumi)*, *ivi*, pp. 561-572; A. CARACCILO, *Il Partito Popolare e le lotte dei mezzadri*, *ivi*, pp. 573-578; C. CICERCHIA, *Le origini delle leghe di resistenza nei Castelli Romani*, *ivi*, pp. 579-590; D. LIMITI, *La lega Braccianti di Genzano di Roma. Contributo alla storia delle sue lotte (1873-1945)*, *ivi*, pp. 591-596; P. LAVEGLIA, *Lotte per la terra e primi tentativi d'organizzazione contadina in provincia di Salerno*, *ivi*, pp. 597-618; F. RENDA, *Origini e caratteristiche del movimento contadino della Sicilia Occidentale*, *ivi*, pp. 619-666.

<sup>91</sup> La necessità di una rottura con le letture storiografiche «inscindibilmente legate all'immagine tradizionale della società rurale granducale» è avvertita da C. PAZZAGLI, *L'agricoltura toscana nella prima metà dell'800. Tecniche di produzione e rapporti mezzadrili*, Olschki, Firenze, 1973, p. V.

<sup>92</sup> E. SERENI, *Il capitalismo nelle campagne (1860-1900)*, Einaudi, Torino, 1968 (1947), p. 296.

<sup>93</sup> *Id.*, *Storia del paesaggio agrario italiano* cit.

<sup>94</sup> A. MAGNAGHI (a cura di), *Il territorio bene comune*, Firenze University press, Firenze, 2012; P. MADDALENA, *Il territorio bene comune degli italiani*, Donzelli, Roma, 2014.

done impietosamente i tratti fasulli, nell'assimilazione al quadro costituzionale dei rapporti iniqui da superare<sup>95</sup>. La mezzadria è ricompresa nell'arretratezza delle italiane campagne destinate al fatale appuntamento – prima o poi – con la trasformazione sociale.

Non a caso, un nuovo corso storiografico sulla mezzadria toscana si afferma negli anni Sessanta e si sviluppa nel decennio successivo quando l'esito politico, almeno nello snodo essenziale, è ormai scontato e il tema (quasi) consegnato alla storia. In particolare, le fondamentali ricerche di Giorgio Giorgetti – frutto di un itinerario storiografico di ampia portata e tenuta culturale concentrato in un breve lasso di tempo interrotto dalla prematura scomparsa – sulla contrattualità mezzadrile toscana<sup>96</sup>, riletta secondo i canoni del marxismo<sup>97</sup>, forniscono elementi conoscitivi imprescindibili per tutti gli studi successivi, capaci oltretutto di attraversare i confini della storia economica e sociale per offrire un quadro di conoscen-

<sup>95</sup> Sull'influenza del «clima politico generale e delle lotte contadine in particolare» sul dibattito storiografico del dopoguerra si veda G. BIAGIOLI, *La mezzadria classica in Italia centrale dall'apogeo del sistema alla sua sparizione*, in G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI (a cura di), *Mezzadri e Mezzadrie* cit., pp. 22-23.

<sup>96</sup> G. GIORGETTI, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine*, in *Studi Storici*, VIII (1966), pp. 245-284; ID., *Agricoltura e sviluppo capitalistico nella Toscana del '700*, in *Agricoltura e sviluppo del capitalismo*, Atti del convegno organizzato dall'Istituto Gramsci, Roma, 20-22 aprile 1968, Riuniti, Roma, 1970, p. 217 ss.; ID., *Contratti agrari e rapporti sociali nelle campagne*, Einaudi, Torino, 1973, ID., *Contadini e proprietari nell'Italia moderna. I rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XVI a oggi*, Einaudi, Torino, 1974; ID., *Capitalismo e agricoltura in Italia*, Riuniti, Roma, 1977; ID., *Le crete senesi nell'età moderna. Studi e ricerche di storia rurale*, a cura di L. BONELLI CONENNA, Olschki, Firenze, 1983. Su Giorgetti si vedano i ricordi di A. CARDINI, *La storiografia di Giorgio Giorgetti (1927-1976)* in *Studi Senesi*, LXI (2007), pp. 19-25; L. BERLINGUER, *Giorgio Giorgetti. Il teorico e il politico*, in G. GIORGETTI, *Note sulla religione nel pensiero marxista e altri scritti politici*, Guaraldi, Firenze, 1977, pp. 128-143. Secondo G. PICCINNI, *Mezzadria* cit., p. 923, «la sintesi tracciata da Giorgio Giorgetti sui contratti agrari italiani è un libro che [...] ancora oggi nessuna storiografia ha al suo attivo».

<sup>97</sup> «Come una forma di transizione dalla forma originaria della rendita alla rendita capitalistica possiamo considerare il sistema mezzadrile, o *parziario*, in cui il conduttore del fondo (affittuario), oltre al suo lavoro (proprio od altrui) fornisce una parte del capitale di esercizio, mentre il proprietario fondiario, oltre alla terra fornisce un'altra parte del capitale di esercizio» (K. MARX, *Il capitale. Critica dell'economia politica. Libro terzo. Il processo complessivo della produzione capitalistica*, III, a cura di M.L. BOGGERI, Riuniti, Roma, 1970, p. 212).

za storica fondamentale per i gius-agraristi alle prese con la mezzadria smobilitata<sup>98</sup>.

Se l'opera di Giorgio Giorgetti consegna alla storia giuridica le chiavi interpretative del fenomeno mezzadrile toscano, la relazione di Mario Mirri – concepita sulla base di un serrato dialogo con lo stesso Giorgetti<sup>99</sup> – al convegno dell'Istituto Gramsci nel 1968<sup>100</sup> apre la storia della mezzadria a una prospettiva storiografica di ampio respiro, precocemente aperta alla comparazione<sup>101</sup>, capace di introdurre nella riflessione, oltre ai consueti attori storici, la fattoria intesa come «centro di direzione e di controllo della produzione e di organizzazione del lavoro»<sup>102</sup>.

Il nuovo percorso storiografico viene sviluppato nel denso e suggestivo itinerario ricasoliano percorso da Giuliana Biagioli<sup>103</sup> e si consolida nelle ricerche aziendali<sup>104</sup>. Nel dato concreto, emerge la capacità del congegno giuridico di adattarsi alle trasformazioni ottocentesche della mezzadria toscana in senso imprenditoriale, inserite in un vero e proprio progetto di società, in cui i vantaggi di

---

<sup>98</sup> Si vedano C.A. GRAZIANI, *La riforma dei contratti agrari dal codice civile del '42 alla legge dell'82* cit., pp. 627-644; ID., *Il futuro del contratto agrario: aspetti istituzionali*, in *Nuovo diritto agrario*, XIV (1987), 2, p. 109; E. ROOK BASILE, *Paesaggio, agricoltura e territorio. Profili privatistici*, in E. ROOK BASILE, S. CARMIGNANI, N. LUCIFERO (a cura di), *Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti*, Giuffrè, Milano, 2010, p. 109.

<sup>99</sup> G. GIORGETTI, *Agricoltura e sviluppo capitalistico* cit. p. 217 ss.

<sup>100</sup> M. MIRRI, *Mercato regionale e internazionale e mercato nazionale capitalistico come condizione dell'evoluzione interna della mezzadria in Toscana*, in *Agricoltura e sviluppo del capitalismo* cit., p. 393 ss.

<sup>101</sup> «Saremmo propensi a richiedere agli amici e colleghi di altre regioni e di altri paesi la loro collaborazione di un tipo di ricerche rivolte a cogliere meglio le caratteristiche del fenomeno mezzadrile a livello europeo nella storia agraria medioevale e moderna e i diversi destini di questo tipo di organizzazione della produzione e del lavoro agricolo nelle diverse parti in cui si è presentato» (*ivi*, p. 396).

<sup>102</sup> *Ivi*, p. 398.

<sup>103</sup> G. BIAGIOLI, *Vicende dell'agricoltura nel Granducato di Toscana nel secolo 19. Le fattorie di Bettino Ricasoli*, in *Agricoltura e sviluppo del capitalismo* cit., pp. 148-159; ID., *Il modello del proprietario imprenditore nella Toscana dell'Ottocento: Bettino Ricasoli. Il patrimonio, le fattorie*, Olschki, Firenze, 2000.

<sup>104</sup> Z. CIUFFOLETTI, *Il sistema di fattoria in Toscana*, Centro editoriale toscano, Firenze, 1986.

sistema prevalgono sempre sul profilo dell'economia agraria <sup>105</sup>.

Molto forte è stata l'impronta di Sergio Anselmi nel filone storiografico sulla mezzadria marchigiana <sup>106</sup>. Un'impronta capace di evidenziare, fuori dagli automatismi marxiani, la duttilità del sistema nel creare le condizioni migliori per valorizzare la reciproca convenienza degli attori sociali, rispetto a territori oggetto di paziente colonizzazione senza margine di sfruttamento in termini di intensità <sup>107</sup>.

Emerge dunque nel complesso un quadro di saperi in grado di illuminare la contrattualità <sup>108</sup>. In maniera non troppo paradossale, lo storico dell'economia sente di dover occuparsi anche di contratti, perché la mezzadria prima di ogni altra cosa è un contratto, mentre gli storici del diritto tendono, come vedremo, a riflettere sulla mezzadria come istituzione sociale, nella speculare convinzione che la mezzadria non sia soltanto un contratto <sup>109</sup>, alla ricerca di un *giuridico* tracciabile in maniera attendibile mediante l'accorto uso della lente *sociale*.

### 3. UN CONTRATTO AGRARIO TRA STORIA E ANTROPOLOGIA

Il dato della presunta immobilità del fenomeno mezzadrile, unito a quello dell'ingestibile varietà, impedisce per lungo tempo una

---

<sup>105</sup> *Infra* cap. II, §. II.

<sup>106</sup> S. ANSELMI, *Mezzadri e mezzadrie nell'Italia centrale*, in P. Bevilacqua (a cura di), *Storia dell'agricoltura in età contemporanea*, vol. II, Marsilio, Venezia, 1990, pp. 2011-259; ID., *Chi ha letame non avrà mai fame. Studi di storia dell'agricoltura, 1975-1999, Proposte e ricerche*, Ancona, 2000; ID., *Agricoltura e mondo contadino*, il Mulino, Bologna, 2001.

<sup>107</sup> Come ricorda M. MORONI, *La mezzadria trent'anni dopo* cit., p. 33, secondo ANSELMI, *Agricoltura e mondo contadino* cit., p. 225, «l'assetto mezzadrile ha resistito a lungo perché è convenuto a padroni e contadini».

<sup>108</sup> Basti pensare alla densità antropologica delle ricerche di R. FINZI, *Civiltà mezzadrile* cit., sul versante della storia economica.

<sup>109</sup> Sulla «struttura pregiuridica e, per alcuni versi, quasi metastorica» del contratto di mezzadria cfr. L. LACCHÉ, *Mezzadro, mezzo ladro, metal mezzadro. Il furto campestre e l'antropologia storica* in F. ADORNATO, A. CEGNA (a cura di), *Le Marche della mezzadria* cit., p. 30).

ricostruzione storica dell'istituto giuridico. L'immedesimazione del contratto con i sistemi agrari scoraggia il tentativo di ricostruzione complessiva del fenomeno, proprio nella consapevolezza di un irriducibile elemento tecnico-pratico destinato a rimanere sempre attaccato alle categorie giuridiche.

La modernità giuridica del codice napoleonico appiattisce sul registro dell'individualismo possessivo la realtà agraria, con le norme sull'affittanza dei fondi rustici<sup>110</sup> intese come modalità gestionali della padronanza del suolo<sup>111</sup>. Tra Otto e Novecento, la mezzadria non è un tema da grande monografia accademica. I suoi tratti regionali la rendono adatta alla divulgazione tecnico-operativa<sup>112</sup> o alla voce enciclopedica, nella quale, dopo la premessa codicistica, il discorso scorre nelle varianti locali di cui offre i tratti essenziali<sup>113</sup> o assorbe e interiorizza il dato della varietà.

E una volta ricondotto l'istituto a quelle varianti, il diritto sfuma in un terreno poco consono al giurista professionale fatto di simbologie e terminologie rustiche, dietro cui si nascondono becere contrattazioni su estenuanti conti dare-avere, puntualmente annotati<sup>114</sup>. Nelle aree montuose o comunque non inserite in una rete di mercato, i conti – che non tornano mai nelle speculari retoriche del padrone crudele affamatore e del contadino scaltro o, peggio, ladro – spesso costituiscono l'unica traccia documentale di regole pensate per una determinata proprietà e affidate alla trasmissione orale, se-

---

<sup>110</sup> «Fondo rustico – si badi bene: nulla di diverso dal *fundus* di cui parla Ulpiano milleseicento anni prima» (P. GROSSI, *Fattualità del diritto pos-moderno: l'emersione di un diritto "agrario" in Italia*, in *Diritto agroalimentare*, I (2016), n. 1, p. 11).

<sup>111</sup> «Negli articoli del *Code* la realtà agraria è appena accennata nello sfondo, e "coltivazione" e "produzione" si parla unicamente in ragione di una mancata raccolta dei frutti e delle ovvie conseguenze sulla quantità del canone che l'affittuario è tenuto a versare» (*ivi*, p. 11).

<sup>112</sup> Il riferimento tecnico operativo è necessario anche per opere con maggiori ambizioni come N. CIANCHI, *Del Contratto di colonia o mezzadria secondo il codice civile italiano. Saggio tecnico-pratico*, Torrini, Siena, 1890, che si rivolge agli «avvocati, procuratori, notai, periti agrari, computisti, possidenti, fattori, agenti di campagna».

<sup>113</sup> Si veda ad esempio G. PIOLA, *Mezzadria* cit.

<sup>114</sup> Si veda, ad esempio, l'amministrazione delle fattorie di Castelluccio e La Foce di Pienza in ARCHIVIO DI STATO DI SIENA, *Fondo Origo, 1537-1905*.

condo scansioni generazionali<sup>115</sup>. Il rischio sempre presente nella trattazione dogmatica è quello di rappresentare un istituto che non c'è, creando un'inaccettabile divaricazione fenomenica che prelude alla confusione concettuale tra l'istituto giuridico e l'istituzione sociale<sup>116</sup>. Persino un dogmatico puro come Ludovico Barassi non si sottrae alla rassegna regionale sulle mezzadrie prima di affrontare l'istituto colonico nel codice civile del 1865, in cui le Pandette, almeno per qualche pagina, lasciano spazio a bozzoli, sementi e viti<sup>117</sup>.

La distanza tra il diritto dei rapporti associativi e le storie sociali ed economiche della mezzadria è stata colmata da uno storico del diritto penale come Mario Sbriccoli che, guardando la mezzadria marchigiana dall'angolo visuale del furto campestre<sup>118</sup>, è riuscito a fornire illuminanti suggestioni sull'intreccio tra antropologia giuridica, diritto penale e storia sociale<sup>119</sup>. Il profilo del diritto penale riesce a evidenziare elementi antropologici rimasti in penombra nella riflessione storiografica. In questa prospettiva, il rapporto mezzadriale costituisce il registro disciplinare riguardante il possesso dei beni, capace di inquadrare quello che in lontananza appare un affitto o una società. L'appropriazione dei beni da parte del «mezzo ladro» costituisce dunque un particolare sensore che segnala aspetti di cui la contrattualità costituisce lo sfondo.

---

<sup>115</sup> «Nella parte montuosa, soprattutto delle Marche, il patto colonico, quasi sempre verbale, non fa che continuare vecchissime consuetudini locali, tramandatesi di padre in figlio, e spesso difformi, non solo da regione a regione, ma anche da proprietà a proprietà, di poco distanti» (A. SERPIERI, *Studi sui contratti agrari* cit., p. 268).

<sup>116</sup> «Ho studiato ed esaminato il contratto colonico non solo quale è e si pratica, ma quale dovrebbe e potrebbe essere anche sotto la vigente legislazione, per riuscire conforme ai precetti della scienza, ed adatto alle condizioni locali e ai bisogni del tempo» (N. CIANCHI, *Della colonia* cit., p. XXIX).

<sup>117</sup> L. BARASSI, *Mezzadria* cit. pp. 495-499.

<sup>118</sup> Sulla rilevanza penalistica dell'impossessamento dei frutti da parte del colono, partendo dalle leggi di Hammurabi passando per Bartolo, si veda G.A. PALAZZO, *Né furto né appropriazione indebita del Mezzadro*, in *Rivista di diritto agrario*, V (1926), I, pp. 3-15.

<sup>119</sup> M. SBRICCOLI, *Il furto campestre nell'Italia mezzadriale. Un'interpretazione*, in *Annali dell'Istituto Alcide Cervi*, 2, 1980, pp. 371-378, poi in Id., *Storia del diritto penale e della giustizia*, t. I, *Scritti editi e inediti (1792-2007)*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 419-426, da cui si cita.



Attraverso il livello penale è possibile affermare che:

*il contratto di mezzadria non è un contratto come tutti gli altri.* In primo luogo esso costituisce uno status nei confronti del mezzadro a differenza di qualsiasi altro contratto che invece instaura semplicemente un rapporto obbligazionario; esso crea e mantiene in vita un intero cetto, una fascia sociale di lunga durata storica; determina l'esistenza di un segmento importante della struttura. [...] Il contratto determina, fra gli altri obblighi, quello di una non scritta soggezione, producendo una gerarchia reale tra proprietario e mezzadro ed inducendo di conseguenza, all'interno stesso della famiglia mezzadrile un rapporto gerarchico molto più forte e formalizzato di quello che normalmente esiste (ed è compatibile) nella famiglia 'civile' [...] Il contratto produce anche limitazioni reali e personali, di fatto e molto rigide. Basta leggere un libretto colonico, o qualsiasi vecchio contratto di mezzadria, scegliendo possibilmente tra quelli non predisposti a stampa. Il mezzadro deve "fare", "apparire", "andare", essere disponibile per prestazioni del tutto extracontrattuali; la soggezione che finisce per legarlo al padrone consente a quest'ultimo di intervenire pesantemente nella sua vita privata, nella direzione della sua famiglia, nelle decisioni in ordine al futuro suo e dei suoi <sup>120</sup>.

La sensibilità storica di Sbriccoli, capace di confrontarsi con la dimensione disciplinare di Michel Foucault <sup>121</sup> nella forma critica del dialogo <sup>122</sup>, consente di comprendere i tanti significati assunti dalla mezzadria in senso antropologico, come pratica di adattamento all'istituzione sociale che la ricomprende, in cui obbligazione fa rima con soggezione, come elemento d'ordine che coglie profili riconducibili a un vero e proprio status <sup>123</sup>. In poche, dense pagine, Mario Sbriccoli riesce a descrivere il passaggio da un illegalismo tollerato, il furto come quadratura dei conti, e quindi quale attribuzione connessa al ruolo, alla repressione in uno Stato unitario che

---

<sup>120</sup> *Ivi*, pp. 422-423.

<sup>121</sup> M. FOUCAULT, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Gallimard, Paris, 1975.

<sup>122</sup> M. SBRICCOLI, *La storia, il diritto e la prigionia. Appunti per una discussione sull'opera di Michel Foucault*, in *La questione criminale*, III (1977), pp. 407-423, poi in *Storia del diritto penale cit.*, pp. 1077-1094.

<sup>123</sup> L. LACCHÉ, *Mezzadro, mezzo ladro cit.*, p. 30.

non può non vedere il furto nelle pratiche di appropriazione, tipizzate nella loro illiceità<sup>124</sup>.

L'impostazione sbriccoliana è stata riletta nella recente riflessione di Luigi Lacché<sup>125</sup> sulla mezzadria in una chiave dichiaratamente antropologica, in grado di aprirsi al vasto campo storico-giuridico nella prospettiva penalistica del compossesso dei beni, in cui emerge il senso complessivo dell'intreccio tra distinti elementi concettuali, dalla terra all'impresa.

La mezzadria non è un contratto come tutti gli altri, ma è anche un contratto<sup>126</sup>. Un contratto particolare che incontra, nel modello classico, tre grandi fattori fenomenici: famiglia-lavoro-territorio. E sono proprio questi fattori rielaborati a fornire la giuridicità complessiva del fenomeno che non si coglierebbe in un'analisi nuda e cruda dell'istituto giuridico, da intendersi come arcaica strumentazione in grado di attivare un ingranaggio complesso. Il rudimentale vincolo<sup>127</sup>, in cui l'autorità contiene la contrattualità che lega proprietà e famiglia colonica rappresentata dal capoccia scelto dal padrone<sup>128</sup>, è in grado di adattarsi a forme coloniche più o meno evo-

<sup>124</sup> «L'illegalismo dei diritti praticato in basso [...], una volta che sia messo in discussione dall'autorità dello Stato diviene *tout court* illegalismo dei beni e la pratica illegalistica finisce presto per apparire quello che formalmente è, e cioè un comportamento penalisticamente rilevante: detto in altre parole, certo più chiare, ciò significa che lo stesso comportamento che una volta suonava come 'disobbedienza' (al padrone) ora diventa 'furto' (e come tale danneggia il padrone, ma integra una disobbedienza alla *legge*, che è tutt'altra cosa, e mette in campo i carabinieri). La disobbedienza, talmente reiterata, diffusa e tollerata da essere diventata un *uso*, una prassi, quasi un 'diritto consuetudinario', ridiventa furto» (M. SBRICCOLI, *Il furto campestre* cit., p. 424).

<sup>125</sup> L. LACCHÉ, *Mezzadro, mezzo ladro* cit.

<sup>126</sup> Un «contratto che non separa, avvenuto l'accordo, le due parti, ma anzi le impegna continuamente, e non solo le due persone ma, tacitamente, articolandosi come in società concentriche, impegna lavoro e responsabilità, di fatto se non di diritto, di tutta una famiglia coltivatrice di fronte alla responsabilità di un locatore e della sua famiglia» (I. IMBERCIADORI, *Mezzadria classica* cit., p. 47).

<sup>127</sup> «La mezzadria non è, in fondo, che una forma abbastanza rudimentale di assicurare al coltivatore della terra l'apporto di capitali di cui egli non dispone», osserva Filippo Vassalli in *Atti del convegno nazionale della mezzadria, Roma, 27 marzo 1949*, Stabilimento Tipog. Ramo editoriale degli Agricoltori, Roma, 1949, p. 87.

<sup>128</sup> G. PIOLA, *Mezzadria* cit., p. 73.

lute, configurando un sistema relazionale complesso leggibile giuridicamente attraverso la storia.

I contratti non sono mai eguali anche quando di identico contenuto<sup>129</sup>. Profonde innovazioni, come quelle rappresentate dal sistema della fattoria<sup>130</sup>, sono appena registrate nei contratti con l'inserimento della figura dell'agente o del fattore, «un contadino pratico di agricoltura, con qualche tinta di istruzione»<sup>131</sup>.

Nel corso dei secoli non mancano definizioni inquadranti e schemi adattanti intorno alla pratica contrattuale. La mezzadria costituisce così una sorta di altro diritto che rimane sotto la superficie del vero diritto connesso agli assetti fondiari: è il livello sottostante la mera gestione proprietaria, inserito in un sotto-sistema giuridico che attrae anche la dimensione legale delle persone coinvolte. Quella stessa dimensione riemerge in superficie sotto la forma di un vero e proprio status qualificante la presenza sociale del mezzadro.

La dimensione istituzionale della mezzadria emerge con caratteri nitidi nelle ricerche di Mario Ascheri sulla storia senese, con il punto di osservazione collocato nella dimensione statutaria<sup>132</sup>, in un'ottica dunque ben diversa dagli studi interni sulle pratiche contrattuali, capace di fornire anche un'adeguata e convincente spiegazione sugli elementi esterni in grado di cristallizzare il rapporto<sup>133</sup>. Basti pensare alla procedura prevista a Siena nel 1443 per ostacolare la mobilità dei mezzadri<sup>134</sup>, poi riprodotta nello «statuto del mezza-

<sup>129</sup> «I contratti di mezzadria che noi trovammo in vigore alla Foce erano quasi identici a quelli del XIV secolo» (I. ORIGO, *Immagini e ombre*, Longanesi, Milano, 1984, p. 204).

<sup>130</sup> Sul sistema della fattoria e sulla necessità di una spiegazione della longevità della mezzadria attraverso «studi di microstoria aziendale», cfr. Z. CIUFFOLETTI, *Il sistema di fattoria in Toscana* cit.

<sup>131</sup> L. MINUTI, *La mezzadria in Toscana* cit., p. 25.

<sup>132</sup> Si veda il recente contributo di A. DANI, *Gli statuti dei Comuni della Repubblica di Siena (secoli XIII-XV). Profilo di una cultura comunitaria*, Il Leccio, Siena, 2015.

<sup>133</sup> «La mezzadria non è stato solo un istituto giuridico ed economico. Quanto meno nella storia senese essa acquisì nel tempo uno spazio tale da assumere un rilievo 'costituzionale', da innervare cioè le strutture culturali profonde della città e delle 'sue' terre» (M. ASCHERI, *La mezzadria* cit., p. 11).

<sup>134</sup> Riportata in G. PICCINNI (a cura di), *Il contratto di mezzadrile nella Toscana medievale*, III, *Il contado senese* cit. e M. CHIANTINI, *La mercanzia di Siena*

dro» nella cornice dell'ultimo statuto senese<sup>135</sup>, che immobilizza la posizione sociale del mezzadro rispetto al padrone, isolandolo dunque dal resto<sup>136</sup>. Un padrone persino giustificato per l'ingiuria, con inevitabili ricadute sul mercato del lavoro e sul profilo negoziale cristallizzato sino alla stagione napoleonica<sup>137</sup>.

L'interesse della storiografia generale per la contrattualità e il contributo della storia giuridica sui tratti istituzionali, persino antropologici, aiutano a comprendere come la mezzadria non possa essere studiata in un circoscritto ambito disciplinare, mal sopportando posticci confini e dogmi uniformanti. Il dibattito non è soltanto tra storici sociali e dell'economia, storici del diritto e giuristi positivi, avendo voce in capitolo molteplici saperi che vanno oltre la stessa linea di tensione tra storia e diritto. Si tratta di un tema giuridico che accarezza l'antropologia, sfiora la sociologia e attraversa l'economia. La mezzadria si alimenta di comportamenti, rituali e tradizioni forgiate dal dato contrattuale. Tuttavia, anche questo dato legale assume densità ordinante in aspetti spiegabili soltanto nella dimensione antropologica del folklore.

La giuridicità della mezzadria concentra molte storie e qualche diritto: la mezzadria come storia della proprietà agraria, quale storia del lavoro impiegato in quella proprietà. E il lavoro correlato all'esercizio dell'attività agricola rimanda alla storia dell'agricoltura, come del resto le innovazioni agronomiche aprono un discorso importante sotto il profilo della storia ambientale<sup>138</sup>.

Il contratto include molte *parole chiave* apparentemente slegate da una trama disciplinare: *proprietà, lavoro, locazione e società*. Ogni mutamento significativo dell'equilibrio mezzadrile è la conseguenza ultima di risultanti diverse, per lo più attinenti a motivazioni "altre" rispetto alla tecnica agraria, che spesso richiamano i

---

nel Rinascimento. *La normativa dei secoli XIV-XVI*, Cantagalli, Siena, 1996, p. 228.

<sup>135</sup> M. ASCHERI (a cura di), *L'ultimo statuto della Repubblica di Siena. 1545*, Accademia senese degli Intronati, Siena, 1993.

<sup>136</sup> Sul complesso rapporto tra proprietario e mezzadro e sul distacco di quest'ultimo dalla comunità, cfr. A. DANI, *Contratti agrari* cit., p. 89.

<sup>137</sup> Cfr. M. ASCHERI, *La mezzadria* cit., p. 32.

<sup>138</sup> Cfr. G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI, *La mezzadria nel quadro dell'Europa mediterranea* cit., p. 16.

cambiamenti dell'economia urbana in grado di incidere sulle regole del reclutamento contadino.

Rimane dunque la difficoltà di cogliere sul piano storico-giuridico i mutamenti che si innestano nella sovrastruttura negoziale apparentemente invariata, con il rischio concreto di confondere la tendenziale immutabilità dello schema contrattuale con l'immobilismo del sistema agrario, che può essere stabilità o stagnazione, giardino o palude<sup>139</sup>. E questo rischio è particolarmente forte in Toscana proprio per la totale immedesimazione tra contratto e sistema sociale che, formalizzata dalle riforme leopoldine<sup>140</sup>, si consolida nel corso dell'Ottocento, secondo una trama giuridica più ricca che la differenzia anche dalle altre persistenti mezzadrie. Si tratta dunque di riflettere sul senso delle politiche di Pietro Leopoldo, che istituzionalizzano indirettamente la mezzadria agendo sui tratti fenomenici essenziali, collegati alla politica del territorio e alla condizione sociale e civile dei contadini. Il processo è ben diverso dalla «costituzione immaginata» dal Granduca<sup>141</sup>, ma pur sempre nel solco del disegno costituzionale volto all'unificazione del soggetto di diritto.

#### 4. LE LIBERALIZZAZIONI DI UN GRANDUCA

A prescindere dal gioco politico intorno alle riforme, Pietro Leopoldo non è né un accusatore né un difensore della mezzadria, considerata come un dato dell'esistente da utilizzare con duttilità, alla luce delle esigenze dei territori e delle popolazioni, da ripensare in chiave costituzionale<sup>142</sup>. Nel periodo leopoldino<sup>143</sup>, il Granducato

---

<sup>139</sup> «Leopoldo di Toscana dividendo i vasti territori di Valdichiana in minute porzioni, ed accorciandole a livello a gran numero di lavoratori, aveva mutato quelle terre di selvagge paludi che erano in prima, in fruttiferi e lieti giardini» (M. MINGHETTI, *Della proprietà rurale* cit., p. 139).

<sup>140</sup> R. MORI, *Le riforme leopoldine nel pensiero degli economisti toscani del '700*, Sansoni, Firenze, 1951.

<sup>141</sup> F.M. GIANNI, *La costituzione immaginata dal Granduca Pietro Leopoldo. Memoria scritta nell'anno 1805*, Tip. Dell'Ancora, Siena, 1847.

<sup>142</sup> B. SORDI, *L'amministrazione illuminata. Riforme delle comunità e progetto di costituzione nella Toscana leopoldina*, Giuffrè, Milano, 1991.

<sup>143</sup> Si veda il recente contributo *Pietro Leopoldo e la Toscana dei lumi a due-*

diventa il centro di una frenetica sperimentazione legislativa<sup>144</sup>, resa necessaria dalla volontà di superare la maglia sterminata di ramificazioni cetuali<sup>145</sup>.

Le riforme agiscono su almeno due livelli: da una parte, l'unificazione del soggetto di diritto, con tutta una serie di politiche che incidono sul particolarismo cetuale in prospettiva liberalizzante<sup>146</sup>, che trovano il punto più alto nel superamento delle corporazioni<sup>147</sup>, dall'altra, una vera e propria invenzione del territorio<sup>148</sup>, attraverso un'incessante attività di osservazione e progettazione<sup>149</sup>, alla base

*centocinquant'anni dall'inizio del suo governo (1765)*, Atti del convegno, Firenze educandato della SS. Annunziata, Villa di Poggio Imperiale, 30 novembre 2015, in *Rassegna storica toscana*, LXI (2016), 1.

<sup>144</sup> Su «quella cosa nuova che è la Toscana giuridico-istituzionale» che esce dai «*Bandi e Ordini granducali*», cfr. L. MANNORI, *Un' "istessa legge" per un' "istessa sovranità": la costruzione di una identità giuridica regionale nella Toscana asburgo-loreense*, in I. BIROCCI e A. MATTONE (a cura di), *Il diritto patrio tra diritto comune e codificazione (secoli XVI-XIX)*. Atti del Convegno internazionale Alghero, 4-6 novembre 2004, Viella, Roma, 2006, p. 369. Si veda anche il recente contributo di L. MANNORI, *Lo Stato del granduca, 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pacini, Pisa, 2015.

<sup>145</sup> Sulla «politica riformistica di Pietro Leopoldo costruita intorno alla liberalizzazione dei commerci», cfr. Z. CIUFFOLETTI, Saggio introduttivo a G. MANETTI, *La Costituzione inattuata. Pietro Leopoldo Granduca di Toscana dalla riforma comunitativa al progetto di costituzione*, Centro editoriale toscano, Firenze, 1991, p. 17.

<sup>146</sup> Una politica intrapresa nel 1766 con l'affermazione della libertà di circolazione interna dei cereali, in virtù dell'editto del 6 agosto e della legge del 15 settembre, e proseguita con il *motuproprio* del 18 settembre 1767 che sancisce la libertà di commercio dei grani. Per un sintetico quadro d'insieme cfr. R.P. COPPINI, *Libertà economica e tradizione civile*, in V. BALDACCINI (a cura di), *Le riforme di Pietro Leopoldo e la nascita della Toscana moderna*, Mandragora, Firenze, 2000, pp. 71-84.

<sup>147</sup> La riforma viene completata con una serie di *notificazioni* che proseguono sino al 1782. Come ha osservato L. DAL PANE, *Il tramonto delle corporazioni in Italia. Secoli 18 e 19*, Istituto per gli studi di politica internazionale, Milano, 1940, p. 204, «questi provvedimenti, se non significavano abolizione in senso proprio, arrivavano tuttavia all'effetto desiderato di stabilire la libertà del lavoro e di portare all'esaurimento le corporazioni».

<sup>148</sup> Sulla proprietà in età leopoldina cfr. M. MONTORZI, *Modelli di proprietà in Toscana al tempo delle riforme leopoldine*, in E. CORTESE (a cura di), *La proprietà e le proprietà*, Pontignano 30 settembre-3 ottobre 1985, Giuffrè, Milano, 1988, pp. 457-489.

<sup>149</sup> Un'attenzione che è possibile ricostruire nell'archivio del Granduca: *Fra*

delle bonifiche<sup>150</sup>, rimettendo in gioco ogni variabile contrattuale in questa strategia integrata<sup>151</sup>. Un territorio trasformato a livello bio-formale, aperto anche a prospettive neo-mezzadrili come nel caso della Val di Chiana bonificata da Vittorio Fossombroni<sup>152</sup>.

Due livelli che precedevano il discorso mezzadrile e, alla fine, lo attraversavano per affrontare la questione della condizione dei lavoratori della terra. L'esigenza primaria era quella di togliere i blocchi al libero sviluppo dell'economia, semplificando la regnata-cetuale che avvolgeva la società toscana. Il nodo della mezzeria non veniva alla luce come grande riforma, ma sotto l'aspetto della miseria dei mezzadri, gravati sempre di più di pesi fiscali e personali, derivanti da antiche persistenze, ma anche dalle ricadute delle grandi riforme che allargavano il livello proprietario attraverso le dinamiche economiche sottese, non senza costi sociali in fondo alla scala sociale.

Tutto sembra in movimento dunque dentro uno Stato e un territorio che cambia. E in questo movimento la sostanza storica della mezzeria non è né il problema, in senso teorico, né la soluzione, in senso politico, ma un aspetto riguardante la condizione contadina. L'attenzione di Pietro Leopoldo è tutta incentrata sulla proprietà e

---

*Toscana e Boemia. L'archivio di Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena nell'Archivio nazionale di Praga, Inventario*, a cura di O. GORI e D. TOCCAFONDI, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale per gli archivi, Roma, 2013. Sull'archivio cfr. A. SALVESTRINI, *L'Archivio della Casa di Lorena presso l'Archivio di Stato di Praga*, in *Rassegna storica toscana*, X (1963), 2, pp. 197-202; A. SALVESTRINI (a cura di), *Pietro Leopoldo D'Asburgo Lorena, Relazioni sul governo della Toscana*, voll. 3, Olschki, Firenze, 1969-1974.

<sup>150</sup> I. BIAGIANTI, *Agricoltura e bonifiche in Valdichiana, sec. 16.-19.*, Centro editoriale Toscano, Firenze, 1990; L. ROMBAI, R. SIGNORINI, *Le bonifiche nello Stato senese*, in F. GIUSTI (a cura di), *La storia naturale della Toscana meridionale*, Monte dei Paschi, Siena, 1993, pp. 519-558.

<sup>151</sup> «Tra i provvedimenti più salienti a favore dell'agricoltura furono quelli intesi a promuovere l'abolizione dei vincoli alla proprietà fondiaria e dei superstiti privilegi feudali, a bonificare e ripopolare i territori malsani ad aprire nuove vie di comunicazione ed infine a promuovere la formazione della piccola proprietà attraverso il sistema livellare, specie nelle manimorte ecclesiastiche e laiche» (V. VISOCCHI, *Origine ed evoluzione* cit., p. 523).

<sup>152</sup> Si veda C. PAZZAGLI, *Fossombroni Vittorio*, in *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 49 (1997), pp. 508-514.

sul territorio, attraverso la politica delle allivellazioni<sup>153</sup>, di cui alla legge generale di ammortizzazione (*motu proprio* del 2 marzo 1769), con l'intento di creare con la tecnica, nel caso delle bonifiche<sup>154</sup>, e con la legislazione una nuova proprietà accessibile per i contadini: il ceto rurale problema economico e morale, ma anche soluzione costituzionale<sup>155</sup>.

L'agricoltura era da modernizzare prima ancora che da riformare sul piano giuridico. E l'effetto di questa modernizzazione doveva essere un maggior accesso alla terra da parte dei contadini e una maggiore fluidità dei rapporti esistenti. Tanti erano tuttavia gli ostacoli in questa prospettiva nella dialettica tra spinta riformatrice e contropinta conservatrice.

Non sorprende dunque la riuscita di un intervento legislativo capace di cavalcare quella dialettica, apparentemente minimale, destinato tuttavia a incidere sul futuro ottocentesco della mezzadria: la codificazione dello sfratto colonico. Dettata dalla pressione del ceto dei proprietari, nella prospettiva di una maggiore flessibilità organizzativa, all'esito di una partita sulle riforme in cui lo stesso Granduca è il grande sconfitto<sup>156</sup>, la traccia normativa in materia di mezzadria è dunque il *motu proprio* del 2 agosto 1785 che razionalizza la disdetta e la risoluzione in tronco della mezzeria<sup>157</sup>, assegnando alla famiglia contadina tre mesi di tempo, decorrenti dalla disdetta formulata a novembre, per il rilascio del podere entro il 1° marzo. La *ratio* della legge è costituita dalla riduzione al minimo

<sup>153</sup> Sulle allivellazioni, cfr. G. GIORGETTI, *Per una storia delle allivellazioni leopoldine* cit.

<sup>154</sup> Si veda Z. CIUFFOLETTI, L. ROMBAI (a cura di), *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio e società. Atti del convegno di studi, Grosseto 27-29 novembre 1987*, Olschki, Firenze, 1989.

<sup>155</sup> In questo contesto si inserisce l'Inchiesta sui tributi pagati dai mezzadri svolta dai Georgofili nel 1771 su incarico di Angiolo Tavanti. Cfr. M. MIRRI, *Un'inchiesta toscana sui tributi pagati dai mezzadri e sui patti colonici nella seconda metà del Settecento*, in *Annali Feltrinelli*, II (1959), p. 483 ss.

<sup>156</sup> *Ivi*, p. 498.

<sup>157</sup> Art. 5: «S'intenderà sempre riservata, non ostante le presenti disposizioni, tanto ai proprietari che ai contadini, la facoltà di disdire in tronco la società colonica per causa di frode o malversazione o per qualunque titolo doloso, da giustificarsi però sempre avanti ai tribunali competenti e da eseguirsi colla effettiva partenza dal podere o terre, previo il decreto del giudice e previe le stime legali o amichevolmente concordate di tutti gli interessi che potessero avere le parti».



dei tempi di permanenza sul fondo del colono sfiduciato<sup>158</sup>. Come contrappeso alla rigidità della disdetta, viene introdotto un regime di pubblicità che dovrebbe attivare un percorso di mobilità, avvicinando domanda e offerta, attraverso un registro delle disdette, in virtù delle obbligatorie notificazioni entro tre giorni da parte di chi compie la disdetta<sup>159</sup>.

Il *Regolamento di procedura civile pei tribunali di Toscana* del 1814 al titolo IX regolerà il giudizio di opposizione, con rito sommario, alla disdetta di locazioni, affitti, colonie e la procedura di sfratto, prevedendo la nullità della disdetta in difetto dell'iscrizione della notizia nell'apposito registro, in continuità persino letterale con la riforma leopoldina<sup>160</sup>.

Alla fine, in maniera paradossale, la mezzzeria toscana entra nell'Ottocento mutata profondamente dalle variazioni di contesto a livello di organizzazione sociale e del territorio, come riflesso di una riforma costituzionale incompiuta eppure avviata sul piano delle

---

<sup>158</sup> Filippo Virgili in una lettura all'accademia dei Georgofili il 7 marzo 1915 evidenziava la grave controindicazione costituita «dal ritorno del contadino licenziato per raccogliervi i prodotti delle sue semine». Cfr. L.M. BOLOGNA, *Origine e sviluppo della mezzzeria toscana sino all'editto leopoldino*, in *Rivista di diritto agrario*, III (1924), I, p. 230.

<sup>159</sup> Art. 6: «E ad effetto che nel termine di tre mesi dal dare ad avere eseguita la licenza, possano tanto i proprietari dei terreni che i coloni o mezzaioli trovare con facilità da accomodarsi con un nuovo padrone o colono, viene ordinato che il proprietario del terreno che darà la licenza o il contadino mezzaiolo o colono che la domanderà siano obbligati, nel termine di tre giorni, e così per tutto il di 3 del mese di dicembre, di fare registrare al tribunale della rispettiva potestà la licenza data o domandata, ed i ministri terranno un registro apposta ove noteranno il podere che dovrà alloggiarsi, il proprietario del medesimo ed il popolo nel quale sarà situato; così come ancora il nome famiglia del contadino che lo rilascia e tale descrizione ed esibizione a chiunque la domandasse dovrà farsi senza la minima spesa. Art. 7. La mancanza della predetta descrizione porterà la nullità della disdetta o licenza quando venisse impugnata».

<sup>160</sup> «Art. 633. Gli atti di disdetta delle colonie parziarie saranno registrati nel termine di giorni 3 dal dì in cui cominciano a decorrere i 3 mesi e cioè al 3 dicembre, nel quaderno di registro che dovranno tenere e rendere ostensibile gratis i rispettivi giurisdicenti locali, nel di cui territorio sono situati i beni. Art. 634. Un tale registro dovrà comprendere tanto le disdette state fatte privatamente fra i proprietari ed i coloni, quanto quelle state trasmesse per mezzo del tribunale, e ciò all'effetto che i proprietari ed i coloni possano con più facilità provvedersi i primi di un nuovo mezzadro e questi di un altro podere. 635. La mancanza di questo registro porterà la nullità della disdetta, se venisse impugnata».

dinamiche cetuali. Il dato conclamato delle grandi opere inconcluse non consente di andare avanti, ma neanche di tornare indietro, lasciando spazio a una mezzadria sempre più centrale sul piano economico e istituzionalizzata su quello giuridico. Il sistema delle disdette rappresenta una vera e propria giuridificazione<sup>161</sup>, che altera i termini storici del rapporto, aumentando, da un lato, la subalternità economica del colono mezzadro e, dall'altro, riconoscendo allo stesso una posizione qualificata spendibile nel mercato del lavoro agricolo che lo rende un *mezzo cittadino* nell'ambito di un progetto riformatore definitivamente interrotto, ma ormai accettato e conservato come dato reale<sup>162</sup>.

La centralità deriva non solo e non tanto dalla permanente diffusione, che guadagna persino nuovi distretti bonificati, quanto e soprattutto per il profilo specifico assunto in un assetto agrario diversificato. Se prima costituiva soltanto un sistema agricolo, ora, a livello statale, la mezzadria rappresenta qualcosa di più: un'istituzione che attribuisce ai suoi interpreti un vero e proprio status sociale<sup>163</sup>. Uno status che già nel 1833 appare come «il gran fatto» nientemeno «costitutivo [...] della società Toscana»<sup>164</sup>.

Tra il Settecento riformatore e l'Ottocento restauratore, la mezzadria toscana, arricchita di profili di sistema, si distanzia sempre

<sup>161</sup> «Con tale editto Leopoldino, la mezzadria si avvicinò ancor più alla forma definitiva attuale; essa ebbe in tale motu-proprio la sua chiara codificazione, riassumendo, definendo e modificando le consuetudini, fino allora dà luogo a luogo variabilissime, e non sempre dettate da una netta visione della prosperità generale e dell'interesse dell'agricoltura» (L.M. BOLOGNA, *Origine e sviluppo* cit., p. 231).

<sup>162</sup> Nella polemica con Gino Capponi, Vincenzo Salvagnoli, riguardo al progetto riformatore di Pietro Leopoldo, scrive: «quasi tutto fece per svincolare i contadini, come avea svincolate le terre. Ma non sarebbe indiscretezza il desiderare che avesse fatta una legge generale sulle Colonie, né avesse lasciati intatti gli statuti feudali, gli usi e costumi assai più opprimenti i coloni. Forse gli mancò il tempo, o chi lo intendesse e gliela stendesse; forse anco credè non necessaria una legge, quando il nuovo popolo di proprietari da lui creato dovea per utile proprio volere che la mezzadria fosse alla perfine contratto tutto civile» (*Lettera dell'avv. Vincenzo Salvagnoli al Marchese Gino Capponi*, datata 20 novembre 1833, in *Atti della R. Accademia dei Georgofili*, 1874, pp. 181-196, poi in *La mezzadria negli scritti dei Georgofili* cit., p. 24).

<sup>163</sup> A livello linguistico si vedano le considerazioni di M. MIRRI, *Contadini e proprietari* cit., pp. 33-37.

<sup>164</sup> *Lettera dell'avv. Salvagnoli* cit., p. 28.

di più dalle altre mezzerie sino a diventare, anche in virtù della mancanza di una codificazione, una sorta di vivace alternativa sociologica e sub-giuridica ai rapporti colonici stancamente regolati nei codici della proprietà di stretta osservanza napoleonica sotto il profilo locatizio, l'unico compatibile con la proprietà.

## 5. LA MEZZADRIA TOSCANA E LE ALTRE

Il disegno storico della mezzadria toscana non si compone soltanto degli schizzi leopoldini: la sua rilevanza è in gran parte ricavata da quanto accade intorno, fuori dai suoi confini. L'arretramento degli insediamenti settentrionali determina una nuova mappa mezzadrile, ridotta nell'estensione geografica, ma più omogenea a livello di sistema agrario, in cui la Toscana<sup>165</sup> costituisce la parte più evoluta a livello istituzionale.

Nel dibattito postunitario, la mezzadria è, al tempo stesso uno dei simboli della disunità, dell'impossibilità di una politica agraria dal Piemonte alla Sicilia, ma è anche l'istituto in grado di creare un ponte, onde tenere insieme l'economia settentrionale e l'arretratezza meridionale<sup>166</sup>. È il livello intermedio che permette comunque un dialogo altrimenti impossibile. È il sistema macroregionale o interregionale che guarda alla dimensione nazionale, condizionandola in ogni discorso intorno alle riforme.

Nelle terre delle mezzadrie, il lavoro contadino rappresenta sempre qualcosa di più di una semplice occupazione: coinvolge gli assetti familiari e lo schema istituzionale nel rapporto città-campagna. Una conoscenza compiuta della mezzadria non può quindi prescindere da un determinato contesto sociale che la localizza e soprattutto la qualifica. La mezzadria non attiene puramente al contratto, o per meglio dire ai contratti di mezzadria praticati in Tosca-

---

<sup>165</sup> Per un agile profilo della Toscana contemporanea, si veda E. FASANO GUARINI, G. PETRALIA, P. PEZZINO (a cura di), *Storia della Toscana, 2, Dal Settecento a oggi*, Laterza, Roma-Bari, 2004.

<sup>166</sup> Sui contratti agrari vigenti nelle tante italiane province alla fine dell'Ottocento si veda la fondamentale inchiesta della *Direzione generale dell'Agricoltura, I contratti agrarii in Italia*, Bertero, Roma, 1891.

na, Marche<sup>167</sup>, Emilia-Romagna<sup>168</sup> e Umbria<sup>169</sup>, ma anche alla To-

<sup>167</sup> E. SANTARELLI, *Alle origini del movimento contadino* cit.; R. MOLINELLI, *Agricoltura e contadini* cit., S. ANSELMI, *Mezzadri e mezzadrie* cit., pp. 201-260; ID., *Chi ha letame non avrà mai fame* cit.; ID., *Agricoltura e mondo contadino* cit.; S. PRETELLI, *Lotte mezzadrili e orizzonte politico nelle Marche nel primo Novecento*, in C. PAZZAGLI, R. CIANFERONI (a cura di), *I mezzadri e la lotta politica* cit., pp. 71-79; P. SABBATUCCI SEVERINI, *L'«intensificazione indifferenziata delle colture»*. *Aspetti dell'agricoltura mezzadrile nelle province di Macerata e Ascoli Piceno fra il 1850 e 1950*, in S. ANSELMI (a cura di), *Agricoltura e società contadina* cit., pp. 373-381; G. PEDROCCO, *Industria e ricostruzione nelle Marche. Imprenditoria diffusa nella crisi della mezzadria*, in P. GIOVANNINI, B. MONTESI, M. PAPINI (a cura di), *Le Marche dalla ricostruzione alla transizione, 1946-1960*, Il lavoro editoriale, Ancona, 1999, pp. 231-228; D. PELA, *Terre e libertà. Lotte mezzadrili e mutamenti antropologici nel mondo rurale marchigiano, 1945-1955*, Il lavoro editoriale, Ancona, 2000; A. CASCIA, B. MONTESI (a cura di), *Dignità conquistata, Da contadini ad agricoltori nelle Marche*, Affinità elettive, Ancona, 2003; M. MORONI, *L'Italia delle colline. Uomini, terre, paesaggi nell'Italia centrale (secoli XV-XX)*, Proposte e ricerche, Ancona, 2003; ID., *Mezzadria e territorio nelle Marche*, in G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI (a cura di), *Mezzadri e Mezzadrie* cit., pp. 145-165; F. ADORNATO, A. CEGNA (a cura di), *Le Marche della Mezzadria* cit.; ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MONTEFELTRO" SASSOCORVARO, *La civiltà che sudava. Memoria e lavoro nel Montefeltro e dintorni tra gli anni '30 e gli anni '50*, LiberEtà, Roma, 2007. Per comprendere la matrice mezzadrile del movimento sindacale si veda R. GIULIANELLI, M. PAPINI (a cura di), *Dizionario biografico del movimento sindacale nelle Marche 1900-1970*, Ediesse, Roma, 2007.

<sup>168</sup> L. ARBIZZANI, *Le campagne emiliane nell'epoca moderna*, Feltrinelli, Milano, 1957; ID., *Contadini dell'Emilia Romagna, dalla rivendicazione della «mezzadria perfetta» alla fine della mezzadria*, in C. PAZZAGLI, R. CIANFERONI (a cura di), *I mezzadri e la lotta politica* cit., pp. 121-135; R. FINZI, *Civiltà mezzadrile* cit.; ID., *Impegnatevi nondimeno di assozzar sempre bene le possessioni. La mezzadria bolognese fra tardo medioevo ed età contemporanea*, in *Storia di Bologna*, diretta da R. ZANGHERI, vol. 3.1, *Bologna nell'età moderne. Istituzioni, forme del potere, economia e società*, a cura di A. PROSPERI, Bononia University Press, Bologna, 2009, pp. 525-596; F. LANDI, *La pianura dei mezzadri. Studi di storia dell'agricoltura padana in età moderna e contemporanea*, FrancoAngeli, Milano, 2002; R. FINZI, S. FRONZONI, *I rapporti parziari in Emilia-Romagna fra età moderna e contemporanea*, in G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI (a cura di), *Mezzadri e mezzadrie* cit., p. 61 ss.; M. DONDI, *Il conflitto sociale. Dagli albori della sindacalizzazione alla trasformazione delle campagne*, Clueb, Bologna, 2012.

<sup>169</sup> L. BELLINI, *La mezzadria in Umbria* cit.; F. BOGLIARI, *Il movimento contadino in Umbria dal 1900 al fascismo*, FrancoAngeli, Milano, 1979; R. COVINO, G. NENCI, *Continuità della struttura mezzadrile. Somiglianze e differenze all'interno dell'area umbra* in S. ANSELMI (a cura di), *Agricoltura e società contadina* cit., pp. 383-391; G. NENCI, *Proprietari e contadini nell'Umbria mezzadrile*, in *L'Umbria, Storia d'Italia. Le regioni dall'Unità a oggi*, a cura di R. COVINO e G.

scana, le Marche, l'Emilia-Romagna e l'Umbria della mezzadria<sup>170</sup> nell'immaginario pubblico post-mezzadrile<sup>171</sup>. Lo stesso discorso vale evidentemente anche per altri distretti con storie coloniche particolari, spesso connotate dal riferimento a singole colture, come nel caso di alcune aree laziali<sup>172</sup>, non solo limitrofe alle regioni mezzadrili<sup>173</sup> o la zona di Teramo<sup>174</sup>. Un discorso a parte meriterebbe il composito mosaico del Veneto rurale descritto da Silvio Lanaro<sup>175</sup>, in cui, almeno nella seconda parte dell'Ottocento, la

---

GALLO, Einaudi, Torino, 1989, pp. 189-257; Id., *L'agricoltura umbra nell'Ottocento*, in *Rivista di storia dell'agricoltura*, LII (2012), 1, pp. 19-29; E. DESPLANQUES, *Campagne ombre. Il contributo allo studio dei paesaggi rurali nell'Italia centrale*, a cura di A. MELELLI, Quattroemme, Perugia, 2006; A. TAPPI, *La terra è troppo bassa* cit.

<sup>170</sup> «Se la forma colonica è inerente all'organismo agrario d'Italia, per l'Umbria e le Marche v'è qualcosa in più, è l'organismo agrario che è inerente alla forma colonica» (P. MANASSEI, *Patto Colonico* cit., p. 5).

<sup>171</sup> Una post-mezzadria che porta all'identificazione tra l'istituto e la Toscana, sottostimando altri contesti regionali altrettanto, se non più, mezzadrili, almeno a livello di incidenza agraria. Secondo la ricerca I.N.E.A. del 1948-49, citata da A. CIAFFI, *La mezzadria che ci divide*, in *Marche 70*, IV, aprile 1971, p. 1, la regione con la maggiore diffusione è quella marchigiana con il 69, 1 % della superficie produttiva, seguita da Umbria 47,1%, Toscana 46,1%, Emilia 42,1%, Veneto 14,7%, Lazio 14,3%.

<sup>172</sup> Alla data del 1874, nelle campagne romane «la mezzadria si verifica nei terreni vitati per la maggior parte, ed anche nelle seminagioni del grano e delle leguminose fuori dal così detto Agro Romano». A Frosinone «il contratto che generalmente prevale è la mezzadria comunemente denominata colonia». A Viterbo, «la coltivazione si fa ad economia quando i terreni sono coltivati a grano, granturco o tenuti a pascolo. Se invece trattasi di fondi coltivati a vigna e olive, ha luogo la mezzadria» (*I contratti agrarii* cit., p. 527).

<sup>173</sup> Basti pensare al viterbese, con realtà mezzadrili importanti sino agli Sessanta come Acquapendente, confinante con le province di Grosseto, Siena e Terni.

<sup>174</sup> «Il patto colonico usato in questo circondario è la mezzadria; patto equo e buono in sé stesso, ma male applicato» (*I contratti agrarii* cit., p. 569). Sulla mezzadria nel circondario teramano cfr. L. ROSSI, *La «scoperta» della mezzadria a Teramo nell'Ottocento*, in S. ANSELMi (a cura di), *Agricoltura e società contadina* cit., pp. 407-416.

<sup>175</sup> M. BARENGO, *L'agricoltura veneta dalla caduta della Repubblica all'Unità*, Banca commerciale italiana, Milano, 1963; G. ZALIN, *La società agraria veneta nel secondo Ottocento. Possidenti e contadini nel sottosviluppo regionale*, Cedam, Padova, 1978; *Il mondo rurale veneto attraverso i contratti agrari. Il territorio veronese nei secoli IX-XX*, Zandrini, Verona, 1982; F. PIVA, *I mezzadri veneti nel primo e nel secondo dopoguerra*, in C. PAZZAGLI, R. CIANFERONI (a cura di),

mezzadria<sup>176</sup> è inserita in un sistema agrario fondato sull'integrazione di varie economie<sup>177</sup>. Così come molto vi sarebbe da dire sulle tante Lombardia coloniche di fine Ottocento, caratterizzate dalla convivenza tra mezzadria e affitto<sup>178</sup>. Nel grande libro dei contratti agrari, alla fine dell'Ottocento, proprio negli anni del primo decollo industriale, anche la Lombardia può dirsi a buon titolo regione para-mezzadrile, mentre in Piemonte, una mezzadria in declino resiste affiancando altri sistemi, dalla colonia parziaria all'affitto, passando per boaria, schiavenza e terziaria<sup>179</sup>.

Oltre alle mezzadrie tipiche e atipiche<sup>180</sup>, persino l'ibrido del «contratto misto di fitto e mezzadria»<sup>181</sup> nelle lande udinesi, o al parmense «famiglio da spesa»<sup>182</sup>, esistono altri modelli colonici

*I mezzadri e la lotta politica* cit., pp. 37-53; D. GASPARINI, *Terre alla parte e alla metà: le diverse mezzadrie venete*, in G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI (a cura di), *Mezzadri e mezzadrie* cit., p. 77 ss.; E. TRONCHIN, *Trono di Sambughé. Storia della mezzadria nella bassa trevigiana*, Eurocrom 4, Treviso, 2008.

<sup>176</sup> Sulla veronese «lavorenza» di stampo mezzadrile nell'Ottocento si veda A. DAL MORO, *Proprietà e impresa attraverso i contratti agrari (secc. XVII-XIX)*, in *Il mondo rurale veneto* cit., pp. 180-200.

<sup>177</sup> «Nei lembi settentrionali del Vicentino si insedia un tipo di azienda capitalistica a grandi dimensioni d'impresa [...] la cui capacità di reclutare forza lavoro sono subordinate al congelamento di tutta la struttura agraria del Veneto preunitario, dalla mezzadria del trevigiano alla piccola proprietà coltivatrice del bellunese, dalla locazione domestica delle fasce pedemontane all'affittanza capitalistica della bassa veronese e padovana» (S. LANARO, *Società e ideologie nel Veneto rurale (1866-1898)*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1976, p. 9).

<sup>178</sup> Nel circondario di Milano la mezzadria convive con la coltivazione ad economia e l'affittanza. La mezzadria è il contratto prevalente a Lecco e Brescia, mentre la «mezzadria mista» è il contratto tipico di Varese. Tante mezzadrie diverse in rapporto alle esigenze colturali ancora persistono nel bergamasco. A Mantova vigono mezzadria, terziaria e l'affitto (*I contratti agrarii* cit., pp. 59-165).

<sup>179</sup> *I contratti agrarii* cit., p. 37.

<sup>180</sup> A. SERPIERI, *Studi sui contratti agrari* cit., p. 84, osserva «la estrema, sostanziale diversità di rapporti e di sistemi che vanno sotto quello stesso nome».

<sup>181</sup> *I contratti agrarii* cit., p. 202.

<sup>182</sup> Dalle notizie tratte dai Comizi agrari (1882-1890), a Parma emerge la sottospecie del «famiglio da spesa» ovvero «il contadino incaricato dal padrone per le aziende rurali». L'Unica differenza consiste in una retribuzione parzialmente in denaro e quantità di prodotti, secondo specifiche tabelle commisurate su 6 ettari di terreno che costituiscono l'unità di misura per il ricorso al famiglio. Cfr. *ivi*, p. 311.

più o meno para-mezzadrili nell'Italia meridionale ottocentesca<sup>183</sup>. E persino mezzadrie meridionali, a partire da quelle incontrate da Sidney Sonnino in Sicilia<sup>184</sup>, che talvolta a livello locale si avvicinano al modello poderale<sup>185</sup>, in altri casi sono riconducibili in maniera chiara alla colonia parziaria, in altri ancora appaiono incentrate sull'allevamento del bestiame<sup>186</sup>. Le esperienze regionali, i frammenti locali e le nicchie distrettuali ritrovano un significato complessivo dentro un sistema agrario più ampio dal quale sono qualificate, e che in buona parte qualificano nella dimensione nazionale. Il parametro di ogni valutazione finisce per essere la distanza con il modello classico toscano.

## 6. MEZZERIA, MÉTAYAGE, MASOVERIA E SHARECROPPING. STORIE LOCALI E GLOBALI

Un'altra ricaduta della toscanizzazione della mezzadria è l'accentuazione del carattere regionale inteso come visione unitaria del fenomeno colonico, non più collocabile in un più ampio quadro della storia (almeno) europea del lavoro libero, a dispetto dall'interesse suscitato nell'ambito anglosassone<sup>187</sup>. Una storia dunque molto più grande di cui una traccia importante è individuabile intanto in un paese come la Francia, dove il *métayage*, con la sua «leggenda nera»<sup>188</sup>, ha avuto una longevità notevole e localizzata, quasi

---

<sup>183</sup> Si veda S. RUSSO, *La mezzadria in Italia meridionale*, in G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI (a cura di), *Mezzadri e mezzadrie* cit., p. 131.

<sup>184</sup> S. SONNINO, *I contadini in Sicilia*, Barbera, Firenze, 1877.

<sup>185</sup> Sul tratto istituzionale del «contratto di colonia appoderata» nel cosentino, si veda P. ARLACCHI, *Mafia contadini latifondo nella Calabria tradizionale*, il Mulino, Bologna, 1980, pp. 19-79.

<sup>186</sup> A. ASARA, A. MORBIDUCCI, R. MURA, *A sangu e latti. Vita di un mezzadro negli stazzi di Gallura*, Nor, Ghilarza, 2016.

<sup>187</sup> Cfr. J. PRATT, *La ricerca antropologica anglosassone e la mezzadria. Studi in Umbria e in Toscana*, in P. CLEMENTE (a cura di), *Il mondo a metà* cit., p. 35 ss.

<sup>188</sup> A. ANTOINE, *La légende noire du métayage dans l'Ouest de la France (XVIII–XX siècle)*, in *Exploiter la terre. Les contrats agraires de l'Antiquité à nos jours*, Association d'Histoire des Sociétés Rurales, Rennes, 2003, pp. 457-470.

paragonabile a quella italiana<sup>189</sup>, divenendo un essenziale termine di riferimento per la nostra cultura giuridica. La legge del 18 luglio 1889 che consolida il *métayage*<sup>190</sup>, ribadendone l'impianto locatizio, è un dato normativo che accompagna il dibattito italiano intorno alla trasformazione della mezzadria. Il confronto *métayage*-mezzadria è quasi obbligato all'inizio del Novecento<sup>191</sup>, quando il declino colonico transalpino è già avviato<sup>192</sup>. Il quadro francese va ben oltre la naturale esigenza di comparazione: una sorta di simulazione del futuro che prima o poi raggiungerà anche le campagne italiane.

I nuovi orizzonti della ricerca storiografica hanno concentrato l'attenzione anche sulla masoveria della Catalogna<sup>193</sup> in cui è possibile cogliere similitudini e differenze con il modello dell'Italia centrale. Tra *mas* e podere, la similitudine consiste proprio nell'insediamento contadino nell'altrui proprietà di lungo periodo, come «elemento essenziale e costitutivo dello spazio agrario»<sup>194</sup>. La differenza strutturale emerge nei due schemi che ricorrono nella masoveria: la forma di associazione nella ripartizione dei frutti della

<sup>189</sup> Per riferimenti alla vicenda giuridica P. OURLIAC, M. DE JUGLART, *Ferme et métayage dans la législation récente*, Juris-classeurs, Paris, 1951; J. HUDAULT, *La conversation du métayage en fermage en droit rural français* in E. ROOK (a cura di), *Problemi di legittimità costituzionale della legge 3 maggio 1982 n. 203. Il giudizio davanti alla Corte Costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1984, pp. 63-78; *Une France coutumière: enquête sur les usages locaux et leur codification (19.-20. Siècles)*, sous la direction de L. ASSIER-ANDRIEU, Centre National de la recherche scientifique, Paris, 1990.

<sup>190</sup> Art. 1: «Un contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à la cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur».

<sup>191</sup> J. GRIZI, *Etude économique sur le métayage en Italie*, Unione tipografica cooperativa, Perugia, 1909.

<sup>192</sup> Tanto è vero che un difensore della mezzadria evoca nel 1946 lo spettro di «molte terre della Francia che nel volgere di pochi decenni o di anni, si sono trasformate in lande deserte, con villaggi devastati o abbandonati» (A. MILANI COMPARETTI, *La riforma agraria. La mezzadria*, Tip. Giuntina, Firenze, 1946, p. 16).

<sup>193</sup> R. CONGOST, E. SAGUER, *L'evoluzione della masoveria catalana in epoca contemporanea: trasformazioni e scomparsa*, in G. BIAGIOLI, R. PAZZAGLI (a cura di), *Mezzadri e mezzadrie* cit., pp. 35-60; R. CONGOST, E. SAGUER, *La masoveria in Catalogna all'inizio del XX secolo: l'ipotesi di un conflitto latente*, in R. PAZZAGLI (a cura di), *Il mondo a metà* cit., pp. 353-368.

<sup>194</sup> *Ivi*, p. 353.



terra di natura mezzadrile, ma anche l'ipotesi del pagamento in denaro in favore dell'affittuario per il godimento del fondo<sup>195</sup>.

Lo schema tipico della divisione del prodotto<sup>196</sup> non è mai stato un brevetto regionale, ma un modulo organizzativo, in grado di cogliere l'essenza giuridica del *fare a metà*<sup>197</sup>, che a diverse latitudini ha accompagnato, accompagna e forse accompagnerà il percorso di liberalizzazione formale e sostanziale delle masse contadine. Si potrebbe insomma ricostruire una mappa mondiale dell'esperienza giuridica mezzadrile e dei riflessi sulle politiche di intervento pubblico partendo dall'Europa<sup>198</sup> per arrivare alle praterie americane, tra Pietro Leopoldo e Roosevelt, tra l'Appennino e il *West*, tra i «neri bianchi» di Greve in Chianti<sup>199</sup> e i «*blacks*»<sup>200</sup>. E in questo contesto non sempre lo *sharecropping*<sup>201</sup>, la mezzadria globale<sup>202</sup>, è declinabile al passato<sup>203</sup>. Sono esistite, esistono, esisteranno mezzadrie irrimediabilmente diverse, dalle nostre. Vi sono terre che

<sup>195</sup> *Ivi*, p. 353.

<sup>196</sup> G. CARRARA, *Il contratto di mezzadria* cit., p. 14, definisce la mezzadria come «uno speciale rapporto associativo di coltivazione a metà».

<sup>197</sup> Nel 1949 Filippo Vassalli vede nelle modifiche delle quote la fine della mezzadria, «poiché il segno d'identificazione del contratto, il suo significato etico e giuridico è appunto nel reparto a metà dei prodotti del podere» (*Atti del convegno nazionale della mezzadria* cit., p. 38).

<sup>198</sup> Cfr. T. BYRES, *On Share-Croppers and Share-Cropping*, in *The Journal of Peasant Studies*, numero speciale 1983.

<sup>199</sup> L. GORETTI, *I "neri bianchi". Mezzadri di Greve in Chianti fra lotte sindacali e fuga dalle campagne (1945-1960)*, Odradek, Roma, 2008.

<sup>200</sup> R. HIGGS, *Competition and coercion. Blacks in the American economy 1865-1914*, Cambridge University, New York-London, 1977.

<sup>201</sup> Sull'esperienza giuridica di *sharecropping* negli Stati Uniti, si veda D. VITI, *Il contratto di sharecropping tra arcaicità ed economia post-industriale*, in L. PETRELLI (a cura di), *Cooperazione, conflitti e interventi pubblici, con riguardo ai fattori produttivi e alla gestione del territorio*. Atti del convegno IDAIC nel 40° anniversario della morte di Emilio Betti, Ascoli Piceno, 10-11 ottobre 2008, Giuffrè, Milano, 2009, p. 307 ss.

<sup>202</sup> Sul modello americano «per molti versi riportabile alla nostra colonia parziaria o alla nostra mezzadria ma lasciato all'autonomia contrattuale delle parti, a cominciare dalla durata», *ivi*, p. 307.

<sup>203</sup> Si vedano R. SHLOMOWITZ, *The origins of southern sharecropping*, in *Agricultural history*, 53 (1979), pp. 557-575; E. ROYCE, *The origins of southern sharecropping. Labor and social change*, Temple University, Temple, 2010; T.J. Byres, *Sharecropping and Sharecroppers*, Frank Cass, London, 1983.

persino attendono l'arrivo di una mezzadria. Si tratta di frammenti di *global history*<sup>204</sup> che assumono rilievo nella visione globalizzata e globalizzante del diritto. Non si può tenere insieme nello stesso discorso il *métayage*, lo *sharecropping* del passato e del presente e le fattorie signorili toscane, ma neanche restringere la storia nel vissuto *local* di appartenenza. La riflessione storiografica attende una maturazione nel segno dell'abbandono della prospettiva eurocentrica nell'affrontare il tema della diffusione di sistemi agrari riconducibili allo *sharecropping*.

Oltretutto questa dimensione presuppone una visione *globale* della storia dell'agricoltura arricchita di sapere giuridico. Alla fine ciò che può tenere insieme esperienze sociali di mondi diversi è la matrice comune costituita dalla contrattualità, il tratto specifico, a ogni latitudine geo-storica, della mezzadria<sup>205</sup>. Il punto di vista giuridico appare un indicatore essenziale per evitare facili approssimazioni, senza precludere indagini in un contesto storico che vada oltre l'elemento eurocentrico. L'essenza regolativa serve per capire e decifrare moderne forme di *sharecropping*, la storia appare indispensabile per comprendere tutte le differenze esistenti nelle somiglianze apparenti. Storia e diritto, in verità, finiscono per confluire in una prospettiva unitaria: la mezzadria è la sintesi di un diritto contrattuale che si fa storia e di una storia capace di ri-orientare quel diritto. Occorre insomma tenere insieme sia quello che il diritto livella sia quello che la storia colora in modo diverso secondo tonalità geografiche e culturali.

Al netto di tutte le cautele espresse, tuttavia, una comprensione delle mezzadrie in una prospettiva globale offre una chiave di lettura nuova in grado di superare lo schema dell'alternativa tra persistenti strutture «neo-feudali» e modernizzazione<sup>206</sup>. Non vi è dub-

---

<sup>204</sup> Si veda almeno su questo filone storiografico, C. DE VITO (a cura di), *Global labour history. La storia del lavoro al tempo della "globalizzazione"*, Ombre corte, Verona, 2012.

<sup>205</sup> «The term "sharecropping" will refer to a labor arrangement by which individual family units, in payment for their labor on a separate parcel of land, receive a share of the output produced on that parcel of land» (R. SHLOMOWITZ, *The origins of southern cit.*, p. 557).

<sup>206</sup> A.F. ROBERTSON, *The dynamics of productive relationships: African share contracts in comparative perspective*, Cambridge University Press, Cambridge 1987; Id., *I contratti di mezzadria in una analisi storico-comparativa*, in *Proposte e ricerche*, 21(1988), pp. 7-24.